

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMI E INCENTIVI FINANZIARI

---

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Piano operativo “*Imprese e Competitività*” FSC 2014-2020 approvato con la delibera CIPE n.56 del 1° dicembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, recante “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitività. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico*” che ha stabilito l’assegnazione di 200 milioni di euro a carico delle annualità 2024 e 2025 in favore del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020, oggi Piano di Sviluppo e Coesione Ministero dello sviluppo economico FSC 2014-2020, per l’istituzione di un fondo, denominato Fondo Nazionale per il Reddito Energetico (di seguito, Fondo), da destinare all’installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili, destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico;

**VISTO** il punto 1.5 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 che recita quanto segue “*Dell’assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell’80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020*”;

**VISTO**, inoltre, il punto 2.2 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 che stabilisce che le modalità di costituzione e funzionamento del Fondo, nonché i requisiti specifici degli impianti e dei soggetti beneficiari dell’incentivo, sono definiti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, che ne costituisce la base giuridica di riferimento;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l’articolo 2 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

**VISTA** la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021, recante “*Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica*” che, al punto 1.4, stabilisce quanto segue “*Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell’art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvederà con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della transizione ecologica gli strumenti*

*di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero dello sviluppo economico”;*

**VISTA** la delibera CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021, recante *“Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico” e che, al punto 1.4, stabilisce quanto segue “Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell’art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvederà con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero dello sviluppo economico”;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;*

**VISTO** il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito, MASE) e, in particolare, l’articolo 4, comma 3, che dispone che *“le denominazioni Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica”;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante l’individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MASE;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 con n. 2464, con il quale è stato conferito all’Ing. Stefania Crotta l’incarico di Direttore della Direzione generale Programmi e incentivi finanziari (di seguito DGPIF);

**VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;*

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;*

**VISTO** il Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (PNIEC) predisposto dall’Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;*

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”;*

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;*

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, recante *“Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute”;*

**VISTO** il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare l'articolo 3, comma 9;

**VISTO** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;*

**VISTO** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 *“Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;*

**VISTO** il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, recante *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* e, in particolare, l'articolo 13, commi 3 e 4, che introducono il meccanismo del c.d. *“ritiro dedicato”;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;*

**VISTA** la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;*

**VISTO** il decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica 8 agosto 2022, n. 54, di approvazione delle *“Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”;*

**VISTA** la delibera CIPESS n. 47 del 27 dicembre 2022, recante “*Piano sviluppo e coesione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Incremento per trasferimento di risorse*” che ha approvato il trasferimento di risorse pari a 200 milioni di euro, finalizzate all’istituzione del Fondo, dal Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero delle imprese e del made in Italy al PSC del MASE;

**CONSIDERATO** che il Fondo previsto dalla delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 è “*finalizzato all’erogazione di contributi in conto capitale ovvero alla prestazione di garanzie a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili ed è destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico*”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 8 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 261 dell’8 novembre 2023, recante l’istituzione del “*Fondo nazionale reddito energetico*”, in attuazione della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, nonché degli atti connessi, sopra richiamati;

**VISTO** il decreto del ex-Direttore generale incentivi energia del MASE 27 maggio 2024 n. 242 di approvazione del Regolamento del Fondo, di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto;

**CONSIDERATO** che, in esito alla presentazione delle istanze presentate a valere su Fondo per il 2024, è risultato opportuno chiarire alcuni aspetti connessi al Regolamento del Fondo, nonché effettuare alcune valutazioni circa l’andamento del mercato delle polizze multi-rischi, previste ai fini dell’accesso alla misura in questione;

**CONSIDERATO** altresì che, in conseguenze alle predette valutazioni, risulta necessario posticipare l’apertura dello sportello per l’annualità 2025 ad aprile 2025;

**RITENUTO** di procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Regolamento del Fondo;

tutto ciò premesso, visto e considerato

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Approvazione del regolamento del Fondo nazionale reddito energetico)*

1. È approvato il regolamento del Fondo nazionale reddito energetico, allegato (“Allegato 1”) al presente decreto, applicabile alle nuove istanze presentate nel 2025.
2. Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2024, resta valido in ogni sua parte il regolamento approvato con il decreto del Direttore generale incentivi energia del MASE 27 maggio 2024 n. 242.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni ulteriori e finali)*

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza.
2. Il presente decreto, di cui l'allegato costituisce parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *www.mase.gov.it*, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del GSE.

**Il Direttore Generale**

Ing. Stefania Crotta

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*

*Allegato 1*

*Fondo Nazionale Reddito Energetico  
Regolamento*

# INDICE

<b>1. INQUADRAMENTO GENERALE .....</b>	<b>3</b>
1.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
1.2. DEFINIZIONI	3
1.3. DESCRIZIONE DEL MECCANISMO	6
<b>2. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE .....</b>	<b>7</b>
2.1. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ IN CAPO AL SOGGETTO BENEFICIARIO	7
2.2. OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	8
2.3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO REALIZZATORE	9
2.4. OBBLIGHI DEL SOGGETTO REALIZZATORE	10
2.4.1 REQUISITI DEI SERVIZI ACCESSORI	10
2.5. REQUISITI DEGLI IMPIANTI	14
<b>3. MODALITÀ PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE .....</b>	<b>22</b>
3.1. RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	22
3.2. VARIAZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE	25
3.3. RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	25
3.4. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLA FATTURA	28
3.5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	28
3.6. RINUNCIA/ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	30
3.7. MODIFICHE AL PROGETTO AMMESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	31
<b>4. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE .</b>	<b>31</b>
<b>5. IL CONTRATTO DI REDDITO ENERGETICO .....</b>	<b>31</b>
5.1. CONTRATTO DI REDDITO ENERGETICO E MODALITÀ DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE	31
5.2. GESTIONE DEI CAMBI DI TITOLARITÀ DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	32
<b>6. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E REGISTRI .....</b>	<b>33</b>
6.1. BANDI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	33
6.2. REGISTRO DEI SOGGETTI REALIZZATORI	34
<b>7. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO.....</b>	<b>35</b>
7.1 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI PROVENTI RELATIVI AL RITIRO DELL'ENERGIA	35
7.2 MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI PROVENTI FINANZIARI	37
7.3 MODALITÀ DI GESTIONE DI EVENTUALI RISORSE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3	38
7.4 MODALITÀ DI GESTIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL GSE	38
7.5 TEMPISTICHE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DEL FONDO	38
<b>8. VERIFICHE E CONTROLLI.....</b>	<b>38</b>
<b>9. REVOCA DEL CONTRIBUTO .....</b>	<b>39</b>
<b>10. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI CON SII E INPS .....</b>	<b>40</b>
<b>11. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI.....</b>	<b>40</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>42</b>
ALLEGATO 1. SCHEMA-TIPO BANDO AVVIO FASE DI RICHIESTA DI ACCESSO	42
ALLEGATO 2. SCHEMA-TIPO CONTRATTO DI REDDITO ENERGETICO BENEFICIARIO	42
ALLEGATO 3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AL BENEFICIO	42
ALLEGATO 4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	42

<b>ALLEGATO 5.</b>	<b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REALIZZATORI</b>	<b>42</b>
<b>ALLEGATO 6.</b>	<b>COSTI AMMISSIBILI</b>	<b>42</b>
<b>ALLEGATO 7.</b>	<b>REQUISITI DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>	<b>42</b>

## 1. INQUADRAMENTO GENERALE

### 1.1. Inquadramento normativo

Con Delibera 17 marzo 2020 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, recante *Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitività. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico*, è stata disposta l'assegnazione di ulteriori risorse FSC 2014-2020, per un importo complessivo di 200 milioni di euro in favore del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 per l'istituzione di un fondo da destinare all'installazione di impianti fotovoltaici a uso domestico.

Tale Fondo, denominato “Fondo Nazionale Reddito Energetico Nazionale” (di seguito “Fondo”), è finalizzato all'erogazione di contributi a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili. È destinato, in via prioritaria, a soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico.

La Delibera CIPE ha stabilito che le modalità di costituzione e funzionamento del Fondo, nonché i requisiti specifici degli impianti e dei Soggetti Beneficiari [del contributo in conto capitale dell'incentivo](#), sono definiti con apposito decreto del Ministro Transizione Ecologica, che ne costituisce la base giuridica di riferimento.

Il Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 (di seguito “DM REN”) del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha istituito il Fondo e ha disciplinato le modalità di funzionamento del Fondo stesso, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella titolarità di nuclei familiari in condizione di disagio economico.

L'articolo 3 del Decreto ha individuato il GSE quale Soggetto gestore delle attività per l'operatività del Fondo, demandando allo stesso GSE l'attivazione e la gestione dei conti correnti bancari sui cui sono trasferite le risorse del Fondo; la realizzazione di una piattaforma informatica digitale per l'acquisizione delle istanze di accesso al Fondo; la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati del [meccanismo misura](#); la pubblicazione dei bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale; la somministrazione di informazioni e/o chiarimenti per facilitare l'accesso alle agevolazioni; lo svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni; lo svolgimento dei controlli sulla regolarità degli interventi realizzati.

### 1.2. Definizioni

- a) **applicazione “Reddito Energetico Nazionale – REN”**: l'applicazione disponibile nel portale informatico del GSE finalizzata alla gestione del meccanismo REN;
- b) **applicazione “Accreditamento Realizzatori REN”**: l'applicazione disponibile nel portale informatico del GSE finalizzata all'iscrizione dei Soggetti Realizzatori al “Registro Realizzatori” definito al comma 2 dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2023;
- c) **controvalore economico lordo** connesso al ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica ceduta dal Soggetto Beneficiario, secondo quanto previsto per il regime di “Ritiro Dedicato” disciplinato dall'Allegato A alla Deliberazione ARERA 280/2007;
- d) **controvalore economico netto**: è il controvalore economico lordo di cui alla lettera m), al netto dei seguenti elementi:

- oneri di sbilanciamento valutati dal GSE in relazione al perimetro fotovoltaico relativo al Reddito Energetico in accordo con quanto previsto dalle Regole Tecniche del GSE *Per il trasferimento delle partite economiche relative ai Corrispettivi di Sbilanciamento, alle offerte accettate sul Mercato Infragiornaliero e ai Corrispettivi di Non Arbitraggio*, secondo la valorizzazione e il *settlement* dello sbilanciamento del Punto di Dispacciamento Aggregato Y effettuato da Terna S.p.A., come regolamentato dal Capitolo 7 del Codice di Rete;
- corrispettivo a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE, ai sensi del DM 24 dicembre 2014;

**d-bis) contratto di fornitura in prelievo:** contratto stipulato da un cliente finale per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale o il contratto di fornitura congiunta, ove per fornitura congiunta si intende il contratto unico per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale;

**e) contratto di Reddito Energetico:** contratto stipulato dal Soggetto Beneficiario con il GSE ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente provvedimento, costituito da:

- DSAN “Richiesta di accesso al contributo in conto capitale previsto dal Fondo nazionale reddito energetico – Dichiarazione del Soggetto Beneficiario e del Soggetto Realizzatore”;
- schema-tipo “contratto Reddito Energetico Beneficiario” (cfr. allegato 2);

**e-bis) contributo in conto capitale:** il corrispettivo economico erogato dal GSE a fronte dell'entrata in esercizio dell'impianto, previa verifica dei requisiti di ammissibilità;

**e-ter) data di entrata in esercizio dell'impianto:** data di prima entrata in esercizio dell'impianto così come registrata sul sistema GAUDI di Terna S.p.A.;

**f) DG PIF:** Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**g) DM REN:** Decreto Ministeriale 8 agosto 2023;

**h) Fondo:** il Fondo Nazionale Reddito Energetico approvato con la Deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020;

**i) Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.:** il soggetto competente, in virtù del Decreto, alla gestione delle attività necessarie all'operatività del Fondo;

**j) impianto fotovoltaico:** impianto definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del DM 6 agosto 2010;

**k) meccanismo REN:** la disciplina stabilita dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 riguardo all'istituzione del Fondo Nazionale Reddito Energetico, alle modalità di funzionamento del Fondo, ai requisiti degli interventi e dei Soggetti Beneficiari e alle modalità di presentazione della domanda di accesso **al contributo in conto capitale alle agevolazioni** destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico;

**l) Ministero:** Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**m) nucleo familiare:** nucleo familiare ai sensi dell'art. 3 del DPR 5 dicembre 2013, n. 159;

**n) Operatore:** con riferimento al portale informatico del GSE, è il soggetto che, previa registrazione nell'Area Clienti del suddetto portale, può richiedere l'attivazione di servizi resi disponibili dal GSE o la gestione di servizi già sottoscritti;

**o) portale informatico:** applicativo messo a disposizione dal GSE attraverso il quale gli operatori, previa registrazione nell'“Area Clienti” (disponibile al link <https://areaclienti.gse.it/>), possono richiedere l'attivazione di servizi resi disponibili dal GSE o la gestione di servizi già sottoscritti;

**o-bis) potenza impianto ammissibile ( $P_{\text{impianto\_ammissibile}}$ ):** potenza disponibile in prelievo (ovvero potenza impegnata con maggiorazione del 10% come da Norma CEI 0-21:2022-03) incrementata di 700 W di tolleranza.

**o-ter) potenza in prelievo verificata ( $P_{\text{prelievo\_verificata}}$ ):** potenza in prelievo verificata dal GSE in fase di istruttoria in relazione ai dati provenienti dal Sistema Informativo Integrato (di seguito “SII”) di Acquirente Unico - AU S.p.A. o verificati tramite la bolletta relativa alla fornitura elettrica;

**p) potenza nominale dell'impianto ( $P_{\text{nominale\_impianto}}$ ):** è la potenza nominale definita dalle norme CEI 0-21:2022-03 o CEI 0-16 per gli impianti di produzione fotovoltaici;

**q) potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione ( $P_{\text{nominale\_impianto\_agevolazione}}$ ):** è la potenza nominale definita nelle norme CEI 0-21:2022-03 o CEI 0-16 per gli impianti fotovoltaici di produzione calcolata, in ogni caso, senza tenere conto degli effetti derivanti dall'eventuale presenza di un Sistema di Accumulo nella sezione;

**r) punto di connessione o punto di consegna:** punto della rete elettrica, come definito dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 99/08;

**s) Registro dei Soggetti Realizzatori** (di seguito “Registro”): le imprese rientranti nella definizione di cui alla precedente definizione di “Soggetto Realizzatore” che scelgono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del DM REN, di rendere visibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del GSE i propri dati per facilitare i beneficiari nell'individuazione di un Soggetto Realizzatore;

**t) Regolamento del Fondo:** il regolamento per la gestione del Fondo di cui all'art. 5, comma 6, del DM REN;

**u) Ritiro Dedicato (RID):** modalità semplificata a disposizione dei Produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete; consiste nella cessione di tale energia al GSE ed è disciplinata dall'Allegato A alla Deliberazione ARERA 280/2007;

**v) sito ammesso per l'installazione dell'impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo oggetto di agevolazione:** coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero aree e spazi pertinenziali, per i quali il Soggetto Beneficiario è titolare di un valido diritto reale;

**w) Soggetto Realizzatore:** impresa abilitata all'installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 22 gennaio 2008, n. 37, che sia in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

**x) Soggetto Beneficiario:** ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del DM REN, è la persona fisica appartenente a un nucleo familiare nelle condizioni di disagio economico descritte dal richiamato articolo e che presenta domanda ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui al presente [meccanismo misura](#), eventualmente delegando un soggetto terzo ai fini dell'accesso alla piattaforma informatica dedicata;

**x-bis) Tipologia cliente:** la tipologia tariffaria applicata al contratto di fornitura di energia elettrica (Domestico residente/Domestico non residente/Altri usi);

**y) unità immobiliare di tipo residenziale:** unità immobiliare accatastata nel gruppo A delle categorie catastali (a esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastatale nelle categorie A1, A8, A9 e A10) nella titolarità di un nucleo familiare in condizione di disagio economico al momento della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni e a cui verrà asservito l'impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo per il quale è presentata la domanda di accesso

alle agevolazioni. Gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, devono essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il Soggetto Beneficiario è titolare di un valido diritto reale;

z) **UdD**: Utente del Dispacciamento in immissione.

### 1.3. Descrizione del meccanismo

Possono accedere al ~~contributo economico a valere sulle risorse del Fondo~~ **contributo in conto capitale** le persone appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000 euro o a 30.000 euro in caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Il Fondo ha una dotazione finanziaria iniziale pari a 200 milioni di euro e le risorse disponibili sono suddivise in due quote eguali per le annualità 2024 e 2025. Le risorse disponibili sono destinate per l'80% alle regioni del Mezzogiorno (regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e per il 20% alle restanti regioni.

Il Fondo potrà, inoltre, essere incrementato con versamenti volontari da parte di amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, ma anche organismi pubblici e organizzazioni non profit, nonché mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei, nelle modalità illustrate nel presente Regolamento.

Le risorse del Fondo sono finalizzate ad agevolare la realizzazione da parte di nuclei familiari in condizioni di disagio economico di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio delle unità immobiliari di tipo residenziale nella titolarità dei nuclei mediante il riconoscimento di un contributo economico in conto capitale a copertura dei costi di realizzazione.

Il contributo economico è riconosciuto a copertura dei costi di **realizzazione e** installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, secondo la formula "chiavi in mano" comprensiva dei seguenti servizi per un periodo di almeno 10 anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto.

Gli impianti che possono accedere al contributo ~~economico~~ **in conto capitale** sono da realizzare su coperture, superfici, aree e pertinenze per le quali il Soggetto Beneficiario sia titolare di un valido diritto reale, devono avere potenza nominale, rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione, non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW.

Il contributo in conto capitale è erogato direttamente al Soggetto Realizzatore in misura pari ai costi corrispondenti alle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura dei servizi indicati al paragrafo 2.4.1, entro il limite massimo ( $I_{max}$ ) di cui alla tabella di seguito riportata.

Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione (kW)	Quota fissa (euro)	Quota variabile (euro/kWe)
$2 \leq P_n \leq 6$	2.000	1.500

Tabella 1 – Costi massimi ammissibili per impianti fotovoltaici

## 2. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

### 2.1. Requisiti di ammissibilità in capo al Soggetto Beneficiario

I Soggetti che intendono richiedere l'accesso al contributo in conto capitale all'~~agevolazione di cui al meccanismo REN~~ dovranno preliminarmente effettuare sul portale del GSE "Area Clienti" la registrazione come "Operatore".

#### ISEE

I Soggetti Beneficiari ~~del contributo in conto capitale delle agevolazioni del DM REN~~ sono esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 euro, ovvero 30.000,00 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, ~~come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta, formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS in relazione all'anno antecedente a quello di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.~~ Per l'accesso al presente ~~meccanismo misura~~ il Soggetto Beneficiario deve disporre, prima di effettuare la richiesta descritta al paragrafo 3.1, di un'attestazione ISEE ~~in corso di validità e valida~~ e rientrante nei limiti sopra richiamati.

#### Diritto reale

I Soggetti Beneficiari devono essere titolari di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l'impianto fotovoltaico che accede alle agevolazioni. ~~Ai fini dell'accesso al contributo,~~ Il suddetto diritto reale può essere detenuto dal Soggetto Beneficiario anche in quota parte ovvero assieme ad altri soggetti.

#### Intestazione contratto di fornitura

I Soggetti Beneficiari o un'altra persona fisica appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE devono essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo di tipologia "domestica" asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, ovvero del punto di connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare attivo al momento della presentazione dell'istanza. Inoltre, non dovranno essere presenti impianti di produzione già in esercizio presso lo stesso punto di connessione.

~~Al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio, il Soggetto Beneficiario dovrà possedere i requisiti di "Cliente domestico residente", ovvero:~~

- a) essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per il quale sia applicata la "Tariffa TD", relativa al servizio di distribuzione di energia elettrica, come definita dalla Delibera ARERA 616/2023/R/eel, Allegato A *Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica*;
- b) avere la residenza anagrafica nel medesimo immobile per il quale risulta essere titolare del contratto di fornitura di cui al punto precedente.

La potenza contrattualmente impegnata sul punto di prelievo della fornitura non potrà essere superiore a 6 kW. La verifica del possesso dei requisiti sopraindicati è svolta attraverso il SII di Acquirente Unico – AU S.p.A. dalla Legge n. 129 del 13 agosto 2010.

L'impianto di produzione per il quale si richiede il contributo in conto capitale dovrà essere di nuova costruzione e rispettare i requisiti descritti nel paragrafo 2.5.

Il Soggetto Beneficiario dispone dell'energia elettrica oggetto di autoconsumo fisico per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'unità immobiliare di residenza anagrafica del nucleo familiare.

L'energia elettrica eccedentaria immessa nella rete elettrica è ritirata dal GSE e le relative risorse derivanti dalla valorizzazione economica della stessa sono destinate al Fondo per una durata di 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione.

Non sono posti a carico del Soggetto Beneficiario gli oneri di istruttoria di cui all'art. 25, comma 1, del DL 91/2014 e all'art. 1 del DM 24 dicembre 2014.

Ciascun Soggetto Beneficiario - ovvero nucleo familiare - può usufruire [del contributo in conto capitale dell'agevolazione](#) una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia per la singola persona sia per lo stesso nucleo familiare.

Il Soggetto Beneficiario ha facoltà di realizzare, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, nuove porzioni di impianto (potenziamenti) che non potranno beneficiare del contributo [in conto capitale REN](#) ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 2, del DM REN. In quest'ultimo caso, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla sezione di impianto potenziante:

- rimane nella disponibilità del Soggetto Beneficiario qualora si provveda alla creazione di una Unità di Produzione (UP) separata sul sistema GAUDI di Terna S.p.A.;
- viene ceduta al GSE ai sensi del contratto di Reddito Energetico di cui all'Allegato 2 e il relativo controvalore economico destinato al Fondo qualora non si provveda alla creazione di una Unità di Produzione (UP) separata sul sistema GAUDI di Terna S.p.A.

I Sistemi di Accumulo e le colonnine di ricarica elettrica, anche se asservite all'impianto fotovoltaico, non costituiscono voce di spesa ammissibile a valere del presente [meccanismo misura](#), ma è, tuttavia, facoltà del Soggetto Beneficiario procedere all'acquisto e all'installazione degli stessi con spese a proprio carico.

## **2.2. Obblighi e diritti del Soggetto Beneficiario**

### **Energia non autocosumata e ceduta al GSE**

Ferma restando la sussistenza, alla data di richiesta di accesso al contributo [in conto capitale beneficio](#), dei requisiti di accesso al meccanismo indicati anche al paragrafo 2.1, nell'ambito del contratto di Reddito Energetico, il Soggetto Beneficiario è tenuto a rinunciare alla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e non autoconsumata per venti anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Il Soggetto Beneficiario, in fase di richiesta di accesso al beneficio, si impegna a non richiedere la ricomprensione dell'impianto ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutta la durata del contratto e, a tal fine, conferisce mandato al GSE affinché lo stesso possa interfacciarsi con Terna S.p.A. al fine di monitorare e assicurare la permanenza dell'impianto all'interno del proprio Contratto di Dispacciamento. Laddove il Soggetto Beneficiario abbia indicato in fase di attivazione dell'impianto un Utente del Dispacciamento diverso dal GSE, il Soggetto Beneficiario dovrà provvedere alla rettifica del dato prima dell'entrata in esercizio dell'impianto interfacciandosi con il Gestore di Rete e/o Terna S.p.A.

### **Consenso al trattamento dei dati**

Il Soggetto Beneficiario, al fine di consentire al GSE, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le opportune verifiche in merito alle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso al meccanismo, dovrà conferire, nell'ambito dell'istanza di ammissione al contributo in conto capitale, una liberatoria al GSE per l'acquisizione e l'utilizzo dei dati e delle misure relativi al POD di riferimento, così come indicati dal Gestore di Rete competente ovvero sul SII di Acquirente

Unico – AU S.p.A., nonché alla visualizzazione e all'utilizzo dei dati e delle informazioni relative all'ISEE, come comunicati dall'INPS ai sensi della Circolare n. 73 del 10 aprile 2015 *Accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate: nuove istruzioni operative*.

### **Comunicazione modifiche**

**Il Soggetto Beneficiario è tenuto a fornire al GSE, in fase di richiesta del contributo in conto capitale, i propri recapiti telefonici e indirizzo e-mail, al fine di garantire al GSE la possibilità di contatto in caso di necessità di comunicazioni.**

Il Soggetto Beneficiario è, altresì, tenuto a comunicare al GSE, non appena ne venga a conoscenza, eventuali variazioni delle informazioni dichiarate in fase di richiesta del **contributo in conto capitale accesso al beneficio** effettuate prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, con particolare riferimento al codice POD indicato.

### **2.3. Requisiti di ammissibilità del Soggetto Realizzatore**

Il Soggetto che intende realizzare impianti nell'ambito del meccanismo REN dovrà preliminarmente effettuare sul portale del GSE "Area Clienti" la registrazione come Operatore. Il Soggetto Realizzatore, ai fini dell'operatività dell'accesso al Fondo, deve essere una impresa abilitata all'installazione e alla manutenzione degli impianti fotovoltaici.

L'acquisizione dell'abilitazione riguarda il titolare dell'impresa o il Legale rappresentante o il Responsabile tecnico. Tale soggetto deve risultare in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 28/2011; in particolare, l'art. 15 del D.Lgs. 28/2011 prevede che l'abilitazione per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti fotovoltaici sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali indicati all'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

In accordo con quanto riportato all'art. 15, comma 7, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (comma così sostituito dall'art. 32-*quater* della Legge n. 108 del 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2022 i titoli di qualificazione devono essere inseriti nella visura camerale delle imprese dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.

Per la verifica dei suddetti requisiti farà fede quanto riportato nella visura camerale del Soggetto Realizzatore.

Il Soggetto Realizzatore si impegna nei confronti del Soggetto Beneficiario a svolgere tutte le attività e le pratiche in grado di assicurare il corretto funzionamento e rendimento nel tempo (energetico ed economico) dell'impianto; in particolare, il Soggetto Realizzatore si impegna a effettuare un sopralluogo presso il sito di installazione al fine di verificare che la superficie e/o la copertura sia idonea all'installazione dell'impianto fotovoltaico.

Il Soggetto Realizzatore dovrà elaborare un preventivo "chiavi in mano" delle spese da sostenere per la realizzazione dell'impianto e per la fornitura degli ulteriori servizi previsti, tra cui la copertura assicurativa tramite polizza multi-rischi, il servizio di manutenzione e il servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto per i suoi primi 10 anni di vita, sulla base del sopralluogo effettuato e tenendo conto dei requisiti riportati al paragrafo 2.5.

## 2.4. Obblighi del Soggetto Realizzatore

All'atto della presentazione della richiesta di accesso al contributo in conto capitale, il Soggetto Realizzatore dovrà sottoscrivere la DSAN a firma congiunta con il Soggetto Beneficiario - riportata nell'Allegato 3 - in cui si assume la responsabilità di svolgere le proprie attività secondo quanto definito dal DM REN e dal presente Regolamento.

Il Soggetto Realizzatore deve:

- realizzare l'impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo a regola d'arte;
- non richiedere al Soggetto Beneficiario alcun corrispettivo economico rientrante nei costi ammissibili di cui all'Allegato 6 del presente Regolamento ai fini della realizzazione dell'impianto, nonché a titolo di anticipazione;
- garantire, per una durata non inferiore a 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il servizio di manutenzione e il servizio di monitoraggio della performance dello stesso;
- assicurare l'impianto, per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio, mediante una polizza multi-rischi, avente durata anche inferiore a 10 anni purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.

Il Soggetto Realizzatore e il Soggetto Beneficiario si impegnano vicendevolmente a cooperare con la massima diligenza, correttezza e buona fede per quanto di competenza per l'accoglimento della domanda di accesso al contributo in conto capitale.

Ai fini dell'accreditamento per lo svolgimento delle attività previste dal DM REN, il Soggetto Realizzatore potrà:

- iscriversi al Registro dei Soggetti Realizzatori previsto all'art. 8 del DM REN, con il quale autorizza il GSE, Titolare del trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, alla pubblicazione dei propri dati e riferimenti a supporto dei beneficiari nell'identificazione di un Soggetto Realizzatore (cfr. paragrafo 6.2);
- accreditarsi come tale in fase di presentazione di un'istanza di accesso all'agevolazione dichiarando in tale sede il Soggetto Beneficiario a favore del quale è proposto l'intervento realizzativo. In tal caso è possibile per il Soggetto Realizzatore rendere visibili i propri dati nell'ambito del Registro dei Soggetti Realizzatori di cui all'art. 8 del DM REN.

Si precisa che l'accreditamento del Soggetto Realizzatore è condizione necessaria per la presentazione dell'istanza di accesso al beneficio.

I Soggetti Realizzatori sono tenuti a comunicare tempestivamente al GSE la perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 8, comma 1, del DM REN; tale comunicazione comporterà l'esclusione dell'Operatore dal Registro dei Realizzatori.

Con cadenza periodica, il GSE verificherà il mantenimento dei requisiti, la cui eventuale perdita comporterà l'esclusione dei Soggetti Realizzatori del suddetto Registro in capo ai Soggetti Realizzatori inseriti nel Registro dei requisiti richiesti, procedendo a escludere dallo stesso quelli che dovessero risultare aver perso i requisiti.

### 2.4.1 Requisiti dei servizi accessori

Nel presente paragrafo si descrivono i requisiti minimi dei servizi aggiuntivi previsti all'art. 7 del DM REN che il Soggetto Realizzatore si impegna a erogare per 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

In particolare, rientrano in tali servizi:

- il servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto;

- il servizio di manutenzione;
- la polizza multi-rischi.

### **Servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto**

~~Il Soggetto Realizzatore dovrà monitorare la produzione dell'impianto e dotare gli impianti di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile anche dal Soggetto Beneficiario.~~

Il Soggetto Realizzatore deve dotare gli impianti di un sistema di monitoraggio della produzione, liberamente accessibile da remoto anche dal Soggetto Beneficiario, garantendo per tutto il periodo la regolare funzionalità del sistema di rilevazione della produzione. Il sistema di monitoraggio adottato deve assicurare un adeguato livello di sicurezza contro l'accesso non autorizzato da parte di terzi; in relazione a tale aspetto, il Soggetto Responsabile è tenuto, ove necessario, a intervenire periodicamente per assicurare l'aggiornamento periodico delle credenziali di accesso al sistema di monitoraggio.

Al fine di fornire un supporto nell'ambito del monitoraggio delle performance dell'impianto, il GSE mette a disposizione dei Soggetti Beneficiari il Portale Autoconsumo <https://www.autoconsumo.gse.it/> che consente di simulare la produzione attesa ~~per il proprio impianto~~ inserendo le caratteristiche specifiche del sito di installazione.

### **Servizio di manutenzione**

Il Soggetto Realizzatore si impegna a garantire un numero minimo di tre interventi di manutenzione ordinaria programmata nei primi dieci anni di vita dell'impianto, ~~ovvero~~ al terzo, sesto e nono anno ~~dopo dalla data di~~ entrata in esercizio ~~dell'impianto~~, oltre a garantire gli eventuali interventi di manutenzione a evento al fine di ripristinare, ove necessario, le condizioni di lavoro prescritte dal presente Regolamento.

**Manutenzione Ordinaria programmata:** il Soggetto Realizzatore si impegna a effettuare un controllo accurato dell'impianto. Il controllo deve prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la sostituzione dei componenti minori del sistema usurate (fusibili, cavi, ...);
  - l'eventuale adeguamento e/o riconduzione a norma delle componenti risultanti non conformi;
  - la pulizia dei moduli, la pulizia delle apparecchiature;
  - il controllo e l'eventuale serraggio delle bullonerie di ancoraggio dei moduli fotovoltaici e delle strutture di sostegno;
  - il serraggio dei collegamenti elettrici;
  - la prova di funzionamento degli interruttori di protezione;
  - la misura di isolamento dei componenti elettrici;
  - i controlli di routine sui quadri elettrici;
- il controllo del sistema di rilevamento della "presenza rete" dell'inverter, mediante spegnimento e riavvio.

**Manutenzione a evento:** in caso di malfunzionamento rilevato tramite il sistema di monitoraggio (ad esempio, nel caso in cui la produzione risulti sensibilmente al di sotto dei valori medi previsti), il Soggetto Realizzatore si impegna ad effettuare un intervento di manutenzione al fine di ripristinare ~~per l'impianto~~ le condizioni normali di lavoro.

Il Soggetto Realizzatore si impegna, inoltre, a garantire tempestivamente gli aggiornamenti software e/o firmware correttivi (*patching*), ove rilasciati dai produttori delle componenti impiegate, al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dell'impianto e dei relativi servizi di monitoraggio.

Tutte le prestazioni di assistenza e manutenzione devono essere effettuate da personale tecnico specializzato.

Nel caso in cui il Soggetto Realizzatore riscontri che il malfunzionamento sia dovuto a eventi straordinari non risolvibili con l'intervento di manutenzione ordinaria effettuato, dovrà redigere una relazione per il Soggetto Beneficiario con indicazioni per l'eventuale attivazione della Polizza multi-rischi e/o delle garanzie di prodotto dei componenti.

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta effettuazione del corretto svolgimento delle attività di monitoraggio e manutenzione programmata sull'impianto previste dal presente Regolamento, il Soggetto Realizzatore è tenuto a rilasciare al Soggetto Beneficiario specifiche attestazioni alle scadenze programmate per l'effettuazione delle suddette attività; il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare e produrre, in caso di verifica e controllo da parte del GSE, **tutte** le attestazioni.

### **Polizza multi-rischi**

Dovrà essere stipulata, a cura del Soggetto Realizzatore, **anche per il tramite di soggetti terzi (a titolo esemplificativo, fornitori di moduli o inverter)**, una polizza multi-rischi che assicuri l'impianto fotovoltaico oggetto di agevolazione per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio e nella quale il beneficiario della polizza dovrà coincidere con il Soggetto Beneficiario del meccanismo REN. ~~La polizza potrà avere durata anche inferiore a 10 anni, purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.~~

La polizza dovrà prevedere una durata complessiva di 10 anni con eventuale frazionamento (annuale o pluriennale) e rescindibilità annuale senza tacito rinnovo. Rimane inteso, in caso di recesso anticipato, l'obbligo di copertura fino almeno al decimo anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Il costo per la stipula della polizza, per tutta la durata minima indicata, è sostenuto dal Soggetto Realizzatore, ~~sarà ed è~~ rimborsabile nei limiti del massimale di costo complessivo di realizzazione dell'impianto ammissibile ad agevolazione.

La polizza sottoscritta deve prevedere una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dalla proprietà, gestione o conduzione di impianti fotovoltaici. In particolare, deve essere assicurato quanto segue:

- DANNI AI BENI: danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate;
- GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO: danni materiali e diretti causati da guasti e rotture di natura meccanica e/o fenomeno elettrico alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate, collaudate e in funzione;
- FURTO E RAPINA: danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;
- EVENTI CATASTROFICI: danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali in genere, alluvione, inondazione, allagamento, grandine, tromba d'aria, fulminazione, incendio, terremoto (incendio, esplosione, scoppio a esso conseguente);
- PROTEZIONE DEL REDDITO (danni indiretti): perdite economiche dovute all'interruzione o diminuzione di produzione di energia elettrica;
- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente alla proprietà, conduzione o gestione a qualsiasi titolo delle cose assicurate;
- CYBER RISK: danni causati da un sinistro dovuto a un attacco informatico **dell'impianto fotovoltaico, con specifico riferimento ai seguenti scenari di rischio:**

- Furto\Alterazione\Indisponibilità dei dati di produzione dell'energia e/o personali del Soggetto Beneficiario;
- Disservizio dell'impianto fotovoltaico e relativa mancata produzione di energia del Soggetto Beneficiario.

In tal caso, l'indennizzo per danni diretti e indiretti in seguito a un "attacco informatico" è pari a un massimo di 2.000 euro per sinistro/anno.

GARANZIA	Franchigia o scoperto per singolo sinistro
<p><b>Danni diretti:</b> guasti macchine e fenomeno elettrico (inclusa la clausola danni di serie); furto e rapina; eventi naturali in genere, alluvione, inondazione, allagamento, grandine, tromba d'aria, fulminazione, incendio.</p>	<p>Scoperto 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 250,00 per sinistro e per annualità assicurativa</p>
<p><b>Danni indiretti:</b> perdite economiche dovute all'interruzione o diminuzione di produzione di energia elettrica</p>	<p>Per ogni causa: intervento entro il mese successivo alla segnalazione/3 giorni dalla segnalazione del malfunzionamento</p>
<p><b>Massimale minimo:</b> importo minimo ammissibile dalla copertura assicurativa</p>	<p>Valore pari al massimale erogabile dal GSE: <math>2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * P_{\text{installata}}</math></p>
<p><b>Durata della copertura</b></p>	<p>La polizza multi-rischi dovrà assicurare per almeno 10 anni l'impianto; la stessa potrà avere durata anche inferiore a 10 anni purché rinnovabile per scadenze successive, fino ad assicurare la copertura assicurativa decennale.</p>

Tabella 2 - Requisiti minimi della polizza multi-rischi

È facoltà del Soggetto Realizzatore stipulare polizze diversificate tra i vari rischi, purché conformi ai sopraindicati requisiti, precisando che:

- tutte le polizze dovranno essere intestate al Soggetto Beneficiario e abbiano ad oggetto l'impianto realizzato ai fini del meccanismo REN;
- dovrà essere garantita la copertura per un periodo continuativo di dieci anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare ed esibire, in caso di verifica e controllo da parte del GSE, la documentazione attestante la validità della polizza multi-rischi in relazione all'impianto fotovoltaico oggetto di agevolazione.

Al fine agevolare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, del DM 8 agosto 2023 relativamente alla stipula di una polizza multi-rischi a tutela dell'operatività dell'impianto ammesso al contributo in conto capitale, il GSE mette a disposizione dei Soggetti Realizzatori un'apposita sezione informativa sul proprio sito istituzionale, volta a dare evidenza delle compagnie assicuratrici operanti sul territorio nazionale che, su base volontaria, intendano rendere nota la disponibilità di prodotti assicurativi conformi ai requisiti indicati al paragrafo 2.4.1.

Le modalità di iscrizione delle compagnie assicuratrici alla suddetta sezione informativa sono definite mediante apposito avviso pubblicato dal GSE sul proprio sito istituzionale.

## 2.5. Requisiti degli impianti

Gli impianti fotovoltaici ammessi al contributo in conto capitale alle agevolazioni devono essere di nuova costruzione e realizzati esclusivamente da Soggetti Realizzatori in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2.3.

Gli impianti fotovoltaici ammessi al meccanismo REN devono essere progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente e rispettare tutti i seguenti requisiti progettuali:

- data di entrata in esercizio successiva alla data di presentazione della richiesta di accesso di cui al paragrafo 3.1;
- potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione dell'impianto non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW e ~~non inferiore a 2 kW; potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione dell'impianto~~ non superiore alla potenza di fornitura impegnata in prelievo impegnata sul punto di connessione al momento della presentazione della richiesta di accesso alle agevolazioni e verificata dal GSE in sede di istruttoria;
- non essere realizzati ai fini del rispetto della quota d'obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all'art. 26 del D.Lgs. 199/2021;
- essere collegati a punti di connessione in prelievo a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica;
- essere collegati a un punto di connessione in prelievo che alimenta l'unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, come risultante dallo stato di famiglia al momento della presentazione della richiesta, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.

Qualora sia utilizzato l'iter di connessione semplificato (Modello Unico), dovrà essere selezionato il GSE come Utente del Dispacciamento e il Ritiro Dedicato come regime commerciale all'interno della Parte 1 del modello stesso. Qualora per la connessione dell'impianto sia utilizzato un iter ordinario di connessione, in fase di registrazione dell'impianto nella piattaforma GAUDI di Terna S.p.A. dovrà essere selezionato il GSE come Utente del Dispacciamento e il Ritiro Dedicato come regime commerciale. Si sottolinea, che in entrambe le casistiche il Soggetto Beneficiario dovrà censirsi su GAUDI come Produttore.

### Definizione della potenza dell'impianto ai fini del calcolo dell'agevolazione

Di seguito sono rappresentate le diverse fasi di accesso al contributo in conto capitale e più specificatamente:

- a) *fase di richiesta di accesso al contributo in conto capitale*: in tale fase si dovrà indicare il dato di potenza, espresso in kW, dell'impianto che si intende realizzare ( $P_{prenotata}$ );
- b) *fase di istruttoria della richiesta di accesso al contributo in conto capitale*: il GSE verifica, per il tramite del SII di Acquirente Unico - AU S.p.A. o attraverso la bolletta associata al POD, che la potenza di fornitura impegnata in prelievo all'atto di presentazione della richiesta sia in linea con quella dichiarata nella medesima fase. Qualora la potenza prenotata ( $P_{prenotata}$ ) risulti superiore alla suddetta potenza di fornitura impegnata in prelievo, il GSE considera la potenza così come verificata ( $P_{prelievo\ verificata}$ );
- c) *fase di realizzazione dell'impianto*: a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, il GSE acquisirà dal sistema GAUDI di Terna S.p.A. la potenza realizzata ( $P_{realizzata}$ ). Tale potenza risulta essere il minor valore tra la potenza di picco (kWp) dei pannelli ( $P_{picco}$ ) e la potenza nominale inverter ( $P_{inverter}$ ) (kW);
- d) *fase di istruttoria della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale*:

1. sarà verificata l'ammissibilità dell'intervento confrontando la potenza realizzata ( $P_{realizzata}$ ) con la potenza impianto ammissibile ( $P_{impianto\ ammissibile}$ ), pari al valore della potenza disponibile in prelievo ( $P_{disponibile}$ ), potenza di fornitura impegnata in prelievo con maggiorazione del 10% come da Norma CEI 0-21:2022-03, incrementata di 700 W di tolleranza;
2. fermo restando l'esito positivo della verifica di ammissibilità, **sarà riconosciuto il contributo in conto capitale per la sola potenza realizzata ( $P_{realizzata}$ ) fino alla soglia massima di tolleranza pari a 200 W eccedenti la potenza prenotata ( $P_{prenotata}$ )**. Tale soluzione consente di mantenere un livello di flessibilità tra la componentistica presente sul mercato durante la fase di installazione rispetto alla soluzione progettuale definita in fase di accesso al contributo in conto capitale.

**Il superamento della ( $P_{impianto\ ammissibile}$ ) comporterà la perdita del diritto di accesso al contributo in conto capitale previsto dal presente meccanismo.** A titolo esemplificativo, per un'utenza con potenza di fornitura impegnata in prelievo, così come verificata dal GSE, pari a 6 kW, sarà ammissibile la realizzazione di un impianto con potenza nominale fino a 7,3 kW, fermo restando il riconoscimento del contributo fino a 6 kW.

Di seguito si riporta uno schema delle diverse casistiche che si possono determinare, con indicazione della tipologia di potenza su cui viene calcolato il massimale del valore del contributo in conto capitale ( $I_{max}$ ), nonché i casi di esclusione:

Casistica	Condizioni	Potenza da utilizzare per calcolo $I_{max}$	Erogazione contributo
1	Al verificarsi di <b>almeno una</b> delle seguenti tre condizioni:  $P_{realizzata} > P_{impianto\ ammissibile}$ $P_{realizzata} < 2\ kW$ $P_{prelievo\ verificata} > 6\ kW$	Non ammissibile	L'impianto non rispetta la condizione di ammissibilità per cui non è prevista l'erogazione di alcun contributo.
2	<b>Nessuna delle condizioni del caso 1 e al verificarsi della seguente condizione:</b>  $P_{realizzata} \leq \min (P_{prenotata} + 0,2\ kW; P_{prelievo\ verificata})$	$P_{realizzata}$	Il contributo in conto capitale sarà erogato sulla potenza realizzata.
3	<b>Nessuna condizioni del caso 1 e al verificarsi delle seguenti condizioni:</b>  $P_{realizzata} > (P_{prenotata} + 0,2\ kW)$ $P_{realizzata} \leq P_{prelievo\ verificata}$	$P_{prenotata}$	Il contributo in conto capitale sarà erogato sulla potenza prenotata.
4	<b>Nessuna condizioni del caso 1 e al verificarsi della seguente condizione:</b>  $P_{realizzata} > P_{prelievo\ verificata}$	Min ( $P_{prelievo\ verificata}$ ; $P_{prenotata}$ )	Il contributo in conto capitale sarà determinato sulla base della potenza in prelievo verificata nel limite della potenza prenotata.

Tabella 3: Casistiche riscontrabili per la determinazione della potenza da utilizzare per il calcolo del contributo massimo erogabile

I componenti dell'impianto dovranno possedere le caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato 7.

### Esempio 1 (casistica 2 della Tabella 3)

In fase di richiesta di accesso il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza di fornitura impegnata in prelievo verificata dal GSE, all'atto della richiesta, di 5 kW ( $P_{prelievo\_verificata}$ ). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 4,7 kW ( $P_{realizzata}$ ).

L'impianto risulta ammissibile al riconoscimento del contributo in conto capitale in quanto la potenza realizzata è inferiore a quella impegnata di prelievo. Essendo, inoltre, la variazione tra la potenza realizzata e quella prenotata inferiore a 200 W, valore massimo della soglia, tutta la potenza realizzata è coperta dal contributo in conto capitale:

$$P_{realizzata} \leq P_{prelievo\_verificata} = 4,7 \text{ kW} \leq 5 \text{ kW}$$

$$P_{realizzata} \leq (P_{prenotata} + 0,2 \text{ kW}) = 4,7 \text{ kW} \leq (4,5 \text{ kW} + 0,2 \text{ kW}) = 4,7 \text{ kW} \leq 4,7 \text{ kW}$$

Il contributo in conto capitale massimo erogabile sarà calcolato sul valore della potenza realizzata, in linea con la casistica 2 riportata in Tabella 3, e risulta pari a 9.050 euro:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * P_{realizzata} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * 4,7 \text{ kW} = 9.050 \text{ €}$$

### Esempio 2 (casistica 3 della Tabella 3)

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza di fornitura impegnata in prelievo verificata dal GSE, all'atto di presentazione della richiesta di accesso al contributo in conto capitale, di 5 kW ( $P_{prelievo\_verificata}$ ). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 5,5 kW ( $P_{realizzata}$ ).

La situazione descritta rientra nella casistica 1 riportata in Tabella 3 in cui la potenza dell'impianto supera quella di prelievo

In questo caso la richiesta di erogazione risulta ammissibile in quanto:

$$P_{realizzata} \leq P_{impianto\_ammissibile} = 5,5 \text{ kW} \leq (5 \text{ kW} + 0,5 \text{ kW} + 0,7 \text{ kW})$$

Il contributo in conto capitale massimo erogabile sarà calcolato sul valore della potenza prenotata, in linea con la casistica 3 riportata in Tabella 3, e risulta pari a 8.750 euro:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * P_{prenotata} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * 4,5 \text{ kW} = 8.750 \text{ €}$$

### Esempio 3 (casistica 4 della Tabella 3)

Questo esempio evidenzia che la **soglia massima di tolleranza pari a 200 W eccedenti la potenza prenotata** ( $P_{prenotata}$ ) non si applica in caso di superamento della potenza di fornitura in prelievo verificata ( $P_{prelievo\_verificata}$ ).

In fase di richiesta di accesso al contributo in conto capitale, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 6 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza di fornitura impegnata in prelievo verificata dal GSE di 6 kW ( $P_{prelievo\_verificata}$ ). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 6,2 kW ( $P_{realizzata}$ ).

L'impianto risulta ammissibile al riconoscimento del contributo in conto capitale in quanto:

$$P_{realizzata} \leq P_{impianto\_ammissibile} = 6,2 \text{ kW} \leq (6 \text{ kW} + 0,6 \text{ kW} + 0,7 \text{ kW})$$

Tuttavia, essendo la potenza realizzata superiore alla potenza in prelievo verificata, il calcolo del massimo contributo erogabile sarà determinato sulla base della potenza in prelievo verificata ( $P_{prelievo\ verificata}$ ), in linea con la casistica 4 riportata in Tabella 3 e risulta pari a 11.000 euro:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * P_{prelievo\ verificata} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * 6\text{kW} = 11.000 \text{ €}$$

#### Esempio 4 (casistica 2 della Tabella 3)

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza di fornitura impegnata in prelievo verificata dal GSE, di 5 kW ( $P_{prelievo\ verificata}$ ). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 3,8 kW ( $P_{realizzata}$ ). L'impianto rientra nella casistica 2 riportata nella Tabella 3:

$$P_{realizzata} \leq P_{prelievo\ verificata} = 3,8 \text{ kW} \leq 5 \text{ kW}$$

$$P_{realizzata} \leq (P_{prenotata} + 0,2\text{kW}) = 3,8 \text{ kW} \leq (4,5 \text{ kW} + 0,2 \text{ kW}) = \mathbf{3,8 \text{ kW} < 4,7 \text{ kW}}$$

Il contributo in conto capitale massimo erogabile ( $I_{max}$ ) sarà calcolato sul valore della potenza realizzata e sarà pari a 7.700 euro:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * P_{realizzata} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * 3,8\text{kW} = 7.700 \text{ €}$$

#### Esempio 5 (casistica 1 della Tabella 3)

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 2,2 kW ( $P_{prenotata}$ ). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 1,8 kW ( $P_{realizzata}$ ).

**Tale casistica rientra nella casistica 1 della Tabella 3: l'impianto non è ammissibile all'erogazione del contributo in conto capitale in quanto la potenza realizzata è inferiore a 2 kW.**

#### Esempio 6 (casistica 1 della Tabella 3)

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 6 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza di fornitura impegnata in prelievo dichiarata pari a 6 kW. In fase di istruttoria della richiesta di accesso al contributo in conto capitale, il GSE verifica attraverso il SII di Acquirente Unico – AU S.p.A. che il valore effettivo della potenza impegnata in prelievo ( $P_{prelievo\ verificata}$ ) sia pari a 8 kW.

**Tale scenario rientra nella casistica 1 della Tabella 3: la richiesta di accesso al contributo in conto capitale non è ammissibile in quanto la potenza impegnata in prelievo verificata è superiore a 6 kW.**

#### Esempio 7

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 6 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza di fornitura impegnata in prelievo dichiarata pari a 6 kW, prenotando un contributo massimo erogabile pari a 11.000 euro. In fase di istruttoria della richiesta di accesso al contributo in conto capitale, il GSE verifica attraverso il SII di Acquirente Unico – AU S.p.A. che il valore effettivo della potenza impegnata in prelievo ( $P_{prelievo\ verificata}$ ) sia pari a 3 kW.

**In tal caso il contributo massimo erogabile risultante a valle dell'istruttoria sarà rimodulato in funzione del valore della potenza impegnata in prelievo verificata e sarà, pertanto, pari a 6.500 euro.**

#### Esempio 8

Viene realizzato un impianto avente:

- potenza di picco ( $P_{picco}$ ) pari a 3 kW;
- potenza attiva nominale inverter ( $P_{inverter}$ ) pari a 4 kW;
- potenza attiva nominale accumulo ( $P_{SdA}$ ) installato **in continuo lato produzione** pari a 3 kW.

La potenza nominale dell'impianto, ai sensi della norma CEI 0-21:2022-03, è pari a 4 kW:

$$P_{nominale\ impianto} = \min((P_{picco} + P_{SdA}); P_{inverter}) = \min(3\ kW + 3\ kW; 4\ kW) = 4\ kW$$

La potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione ( $P_{nominale\ impianto\ agevolazione}$ ) è, invece, determinata sempre secondo le modalità della CEI 0-21:2022-03, non considerando, però, la presenza del Sistema di Accumulo. Nel caso specifico, la potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione assume il valore di 3 kW:

$$P_{nominale\ impianto\ agevolazione} = \min(P_{picco}; P_{inverter}) = \min(3\ kW; 4\ kW) = 3\ kW$$

### Esempio 9

Viene realizzato un impianto avente:

- potenza di picco ( $P_{picco}$ ) pari a 3 kW;
- potenza attiva nominale inverter ( $P_{inverter}$ ) pari a 4 kW;
- potenza attiva nominale accumulo ( $P_{SdA}$ ) installato **in alternata lato post-produzione** pari a 3 kW;
- potenza attiva nominale dell'inverter convertitore bidirezionale asservito ai Sistemi di Accumulo di potenza pari a 3,5 kW.

La potenza nominale dell'impianto, ai sensi della norma CEI 0-21:2022-03, è pari a 6 kW:

$$\begin{aligned} P_{nominale\ impianto} &= \min(P_{picco}; P_{inverter}) + \min(P_{SdA}; P_{inverter\ SdA}) \\ &= \min(3\ kW; 4\ kW) + \min(3\ kW; 3,5\ kW) = 6\ kW \end{aligned}$$

La Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione ( $P_{nominale\ impianto\ agevolazione}$ ) è, invece, determinata secondo le modalità della CEI 0-21:2022-03, non considerando, però, la presenza del Sistemi di Accumulo. Nel caso specifico, la Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione assume il valore di 3 kW:

$$\begin{aligned} P_{nominale\ impianto} &= \min(P_{picco}; P_{inverter}) + \min(P_{SdA}; P_{inverter\ SdA}) = \min(3\ kW; 4\ kW) + \\ &\min(3\ kW; 3,5\ kW) = 6\ kW \end{aligned}$$

### **Potenza dell'impianto**

Si specifica che, in fase di realizzazione, sarà possibile installare una potenza maggiore (*Prealizzata*) rispetto alla potenza prenotata (*Pprenotata*), fatto salvo il rispetto del limite massimo di potenza incentivabile rappresentato dal minimo tra 6 kW e la potenza in prelievo (*Pprelievo*) all'atto di presentazione della richiesta. Ciò comporta che il controvalore economico dell'energia immessa in rete verrà ceduto al GSE e da questi destinato al Fondo in relazione all'intera potenza dell'impianto. In tali casi la potenza eccedente quella prenotata **sarà coperta dal contributo in conto capitale fino alla soglia massima di tolleranza pari a 200 W** al fine di consentire un livello di flessibilità tra la componentistica presente sul mercato durante la fase di installazione rispetto alla soluzione progettuale definita in fase di accesso al beneficio. Qualora la potenza realizzata differisca in eccesso dal valore

della potenza prenotata di un valore superiore alla soglia di tolleranza di 200 W, il contributo in conto capitale sarà determinato sul valore della potenza prenotata.

**Il superamento di tale limite di potenza comporterà la perdita del diritto di accesso al contributo in conto capitale previsto dalla presente misura.**

Di seguito si riporta uno schema delle diverse casistiche che si possono determinare, con indicazione della tipologia di potenza su cui viene calcolato il massimale del valore del contributo in conto capitale ( $I_{max}$ ), nonché i casi di esclusione:

Casistiche	Potenza da utilizzare per calcolo $I_{max}$	Condizioni	Erogazione contributo
1	Non ammissibile	Al verificarsi <b>di una</b> delle seguenti tre condizioni: $P_{realizzata} > P_{impianto\_ammisibile}$ $P_{realizzata} < 2\text{ kW}$ $P_{prelievo\ verificata} > 6\text{ kW}$	L'impianto non rispetta la condizione di ammissibilità per cui non è previsto alcun pagamento
2	$P_{realizzata}$	<b>Nessuna delle condizioni del caso 1 e al verificarsi della seguente condizione:</b> $P_{realizzata} \leq \min((P_{prenotata} + 0,2\text{ kW}); P_{prelievo\ verificata})$	Il corrispettivo sarà erogato sulla potenza realizzata
3	$P_{prenotata}$	<b>Nessuna condizioni del caso 1 e al verificarsi delle seguenti condizioni:</b> $P_{realizzata} > (P_{prenotata} + 0,2\text{ kW})$ $P_{realizzata} \leq P_{prelievo\ verificata}$	Il corrispettivo sarà erogato sulla potenza prenotata
4	Min $(P_{prelievo\ verificata}; P_{prenotata})$	<b>Nessuna condizioni del caso 1 e al verificarsi della seguente condizione:</b> $P_{realizzata} > P_{prelievo\ verificata}$	Il corrispettivo sarà determinato sulla base della potenza in prelievo verificata nel limite della potenza prenotata

*Tabella 3: Casistiche riscontrabili per la determinazione della potenza da utilizzare per il calcolo del contributo massimo erogabile*

I componenti dell'impianto dovranno possedere le caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato 7.

#### Esempio 1

In fase di richiesta di accesso il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza in prelievo verificata dal GSE, all'atto della richiesta, di 5 kW ( $P_{prelievo\ verificata}$ ). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 4,7 kW ( $P_{realizzata}$ ). L'impianto risulta ammissibile al riconoscimento del contributo in conto capitale in quanto la potenza realizzata è inferiore a quella di prelievo. Essendo, inoltre, la variazione tra la potenza realizzata e

quella prenotata inferiore a 200 W, valore massimo della soglia, tutta la potenza realizzata è coperta dal contributo in conto capitale:

$$P_{realizzata} \leq P_{prelievo\_verificata} = 4,7 \text{ kW} \leq 5 \text{ kW}$$

$$P_{realizzata} \leq (P_{prenotata} + 0,2 \text{ kW}) = 4,7 \text{ kW} \leq (4,5 \text{ kW} + 0,2 \text{ kW}) = 4,7 \text{ kW} \leq 4,7 \text{ kW}$$

Il contributo in conto capitale massimo erogabile sarà calcolato sul valore della potenza realizzata, in linea con la casistica 2 riportata in Tabella 3, e risulta pari a 9.050 euro:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * P_{realizzata} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * 4,7 \text{ kW} = 9.050 \text{ €}$$

### Esempio 2

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza in prelievo, all'atto di presentazione della richiesta di accesso al beneficio, di 5 kW ( $P_{prelievo}$ ). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 5,5 kW ( $P_{realizzata}$ ).

La situazione descritta rientra nella casistica 1 riportata in Tabella 3 in cui la potenza dell'impianto supera quella di prelievo:

$$P_{realizzata} > P_{prelievo} = 5,5 \text{ kW} > 5 \text{ kW}$$

**In tal caso, la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale, presentata dal Soggetto Realizzatore, sarà respinta.**

### Esempio 3

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza in prelievo, all'atto della richiesta, di 5 kW ( $P_{prelievo\_certificata}$ ). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 4,9 kW ( $P_{realizzata}$ ).

L'impianto risulta ammissibile al riconoscimento del contributo in conto capitale in quanto la potenza realizzata è inferiore a quella di prelievo:

$$P_{realizzata} \leq P_{prelievo} = 4,9 \text{ kW} \leq 5 \text{ kW}$$

Tuttavia, essendo la variazione tra la potenza realizzata e quella prenotata maggiore di 200 W (valore massimo della soglia di tolleranza), il calcolo del massimo contributo erogabile sarà determinato sulla base della potenza prenotata ( $P_{prenotata}$ ), in linea con la casistica 3 riportata in Tabella 2:

$$P_{realizzata} > (P_{prenotata} + 0,2 \text{ kW}) = 4,9 \text{ kW} > (4,5 \text{ kW} + 0,2 \text{ kW}) = 4,7 \text{ kW} > 4,7 \text{ kW}$$

Il contributo in conto capitale massimo erogabile risulta essere pari a 8.750 euro:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * P_{prenotata} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * 4,5 \text{ kW} = 8.750 \text{ €}$$

### Esempio 4

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza in prelievo, all'atto della richiesta, di 5 kW ( $P_{prelievo}$ ). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 3,8 kW ( $P_{realizzata}$ ).

L'impianto rientra nella casistica 2 riportata nella Tabella 3:

$$P_{realizzata} \leq P_{prelievo\_verificata} = 3,8 \text{ kW} \leq 5 \text{ kW}$$

$$P_{realizzata} \leq (P_{prenotata} + 0,2kW) = 3,8 kW \leq (4,5 kW + 0,2 kW) = 3,8 kW < 4,7 kW$$

Il contributo in conto capitale massimo erogabile ( $I_{max}$ ) sarà calcolato sul valore della potenza realizzata e sarà pari a 7.700 euro:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * P_{realizzata} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * 3,8 \text{ kW} = 7.700 \text{ €}$$

#### Esempio 5

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 2,2 kW ( $P_{prenotata}$ ). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 1,8 kW ( $P_{realizzata}$ ).

~~Tale casistica rientra nella casistica 1 della Tabella 3: l'impianto non è ammissibile all'erogazione del contributo in conto capitale in quanto la potenza realizzata è inferiore a 2 kW.~~

#### Esempio 6

In fase di richiesta di accesso, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 6 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza in prelievo, all'atto della richiesta, di 6 kW ( $P_{prelievo}$ ). In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 6,4 kW ( $P_{realizzata}$ ).

~~Tale situazione rientra tra la casistica 1 della Tabella 2: l'impianto non è ammissibile all'erogazione del contributo in conto capitale in quanto la potenza realizzata è superiore a 6 kW.~~

#### Esempio 7

Viene realizzato un impianto avente:

- potenza di picco ( $P_{picco}$ ) pari a 3 kW;
- potenza attiva nominale inverter ( $P_{inverter}$ ) pari a 4 kW;
- potenza attiva nominale accumulo ( $P_{sda}$ ) installato in continuo lato produzione pari a 3 kW.

La potenza nominale dell'impianto, ai sensi della norma CEI 021, è pari a 4 kW:

$$P_{nominale_{impianto}} = \min((P_{picco} + P_{sda}); P_{inverter}) = \min(3 kW + 3 kW; 4 kW) = 4 kW$$

La Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione ( $P_{nominale_{impianto_{agevolazione}}}$ ) è, invece, determinata secondo sempre le modalità della CEI 021, non considerando, però, la presenza del sistema di accumulo. Nel caso specifico la Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione assume il valore di 3 kW:

$$P_{nominale_{impianto_{agevolazione}}} = \min(P_{picco}; P_{inverter}) = \min(3 kW; 4 kW) = 3 kW$$

#### Esempio 8

Viene realizzato un impianto avente:

- potenza di picco ( $P_{picco}$ ) pari a 3 kW;
- potenza attiva nominale inverter ( $P_{inverter}$ ) pari a 4 kW;
- potenza attiva nominale accumulo ( $P_{sda}$ ) installato in alternata lato post produzione pari a 3 kW;
- potenza attiva nominale dell'inverter convertitore bidirezionale asservito al Sistemi di Accumulo di potenza pari a 3,5 kW.

La potenza nominale dell'impianto, ai sensi della norma CEI 021, è pari a 6 kW:

$$\begin{aligned} P_{nominale_{impianto}} &= \min(P_{picco}; P_{inverter}) + \min(P_{sda}; P_{inverter_{sda}}) \\ &= \min(3\text{ kW}; 4\text{ kW}) + \min(3\text{ kW}; 3,5\text{ kW}) = 6\text{ kW} \end{aligned}$$

La Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione ( $P_{nominale_{impianto_{agevolazione}}}$ ) è, invece, determinata secondo le modalità della CEI 021, non considerando, però, la presenza dei Sistemi di Accumulo. Nel caso specifico, la Potenza nominale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione assume il valore di 3 kW:

$$\begin{aligned} P_{nominale_{impianto}} &= \min(P_{picco}; P_{inverter}) + \min(P_{sda}; P_{inverter_{sda}}) = \min(3\text{ kW}; 4\text{ kW}) + \\ &\min(3\text{ kW}; 3,5\text{ kW}) = 6\text{ kW} \end{aligned}$$

### 3. MODALITÀ PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

Il processo di accesso al meccanismo alla misura prevede due passaggi principali:

- **richiesta di accesso al contributo in conto capitale beneficie:** il Soggetto Beneficiario, eventualmente assistito dal Soggetto Realizzatore, effettua la richiesta di accesso al **contributo in conto capitale beneficie** impegnandosi a realizzare un impianto che rispetti le caratteristiche riportate nel paragrafo 2.5. È possibile per il Soggetto Beneficiario effettuare la richiesta di accesso al **contributo in conto capitale beneficie** solamente se ha già individuato un Soggetto Realizzatore che abbia effettuato un sopralluogo e fornito un preventivo;
- **richiesta di erogazione del contributo in conto capitale:** il Soggetto Realizzatore effettua la richiesta di erogazione del contributo, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, al fine di ricevere l'accredito sul proprio conto corrente.

#### 3.1. Richiesta di accesso al contributo in conto capitale

L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del Fondo per il Reddito Energetico Nazionale deve essere effettuato dal Soggetto Beneficiario **a seguito dell'apertura dello sportello** di cui verrà dato avviso secondo lo schema presente nell'Allegato 1 e implica **l'integrale conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento del Fondo, del quadro normativo e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.**

La richiesta di accesso deve essere inoltrata al GSE **prima dell'entrata in esercizio dell'impianto** fotovoltaico, pena la non ammissibilità della stessa.

L'esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo **il meccanismo della "procedura a sportello"** in relazione a ciascuna area geografica.

Lo sportello **sarà chiuso all'esaurimento delle risorse economiche rese disponibili per ciascun anno. Il GSE, nel corso dell'anno "n", riaprirà lo sportello nel caso in cui, a seguito di rinunce ed esclusioni, saranno disponibili almeno 5 milioni di euro; nel caso non sia raggiunta la soglia prevista per la riapertura dello sportello, le risorse residue verranno rese disponibili per l'annualità immediatamente successiva. Sul sito web del GSE sarà data evidenza dell'importo disponibile, tramite appositi contatori.**

Ai fini della presentazione della richiesta, il Soggetto Beneficiario e il Soggetto Realizzatore **sono tenuti preliminarmente a registrarsi al portale informatico del GSE attraverso il link disponibile all'indirizzo internet <https://areaclienti.gse.it/>, seguendo le indicazioni ivi riportate.**

La richiesta **deve essere trasmessa per via telematica** autenticandosi nell'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione e poi adoperando l'applicazione "Reddito Energetico Nazionale – REN" presente nel portale e seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al servizio Fondo per il Reddito Energetico Nazionale riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione REN", accessibile anche dal menu presente nell'applicazione.

Le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi non saranno tenute in considerazione.

Il Soggetto Beneficiario dovrà, congiuntamente con il Soggetto Realizzatore per quanto di sua competenza:

- inviare le informazioni necessarie a verificare la presenza dei requisiti di base per l'accesso al servizio e l'individuazione di un Soggetto Realizzatore;
- inserire, nel caso in cui il Soggetto Realizzatore non sia già accreditato (secondo le modalità descritte nel paragrafo 6.2), i dati caratteristici riportati nel paragrafo 2.3;
- inserire le informazioni relative alle utenze di consumo (codice POD del punto cui verrà connesso, titolare della fornitura, ubicazione, dati catastali, categoria catastale);
- inserire le informazioni relative all'impianto (potenza nominale stimata, ubicazione, dati catastali del sito d'installazione (solo se diversi da quelli dell'unità immobiliare);
- inserire il dato della "spesa totale preventivata", come fornito dal Soggetto Realizzatore. Al riguardo, si precisa che il GSE riconoscerà il contributo nei limiti e secondo le modalità previste dal DM REN, con ciò derivandone che non potrà essere riconosciuto un contributo a copertura dei costi sostenuti maggiore dei massimali di cui all'art. 9 del DM REN.
- inserire le informazioni di corrispondenza per l'invio di comunicazioni da parte del GSE;
- autorizzare il GSE all'erogazione del contributo in conto capitale direttamente nei confronti del Soggetto Realizzatore, come previsto all'art. 9, comma 3, del DM REN.
- accettare tutte le clausole dello schema tipo contratto [di Reddito Energetico REN](#).

Dopo aver fornito tutte le informazioni richieste, il Soggetto Beneficiario dovrà:

- scaricare e stampare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla richiesta di accesso al [contributo in conto capitale beneficiario](#), generata automaticamente dall'applicazione REN sulla base dei dati inseriti e, a seguito della verifica della correttezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenute, procedere a sottoscriverla insieme al Soggetto Realizzatore per le parti di proprio interesse. In particolare, il Soggetto Realizzatore autodichiarerà:
  - di impegnarsi a realizzare un impianto conforme ai requisiti riportati nel paragrafo 2.5;
  - di impegnarsi a fornire i requisiti accessori descritti nel paragrafo 2.4.1;
  - di aver verificato, alla data di accettazione dell'incarico i seguenti requisiti: 1) titolarità in capo al Soggetto Beneficiario di un diritto reale sul sito di installazione ai sensi dell'art. 7 comma 3, lett. a); 2) che l'impianto non sia realizzato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 199/2021(c.d. "quota d'obbligo"); 3) realizzazione dell'intervento sull'immobile, di residenza del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, appartenente alle categorie catastali previste all'art. 7, comma 2, del Decreto

(con ciò derivandone l'esclusione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.)

La dichiarazione dovrà poi essere caricata in formato digitale sull'applicazione REN, corredandola di copia fotostatica dei documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

Il facsimile dell'istanza generato automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti è riportato all'Allegato 3;

- scaricare e stampare la DSAN relativa al possesso dei requisiti del Soggetto Realizzatore che dovrà essere sottoscritta da quest'ultimo. La dichiarazione andrà poi caricata in formato digitale sull'applicazione REN, corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

Il facsimile della dichiarazione del possesso dei requisiti del Realizzatore, generato automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato all'Allegato 5.

Il Soggetto Beneficiario dovrà conservare per tutta la durata del contratto [di Reddito Energetico REN](#) e rendere disponibili, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, tutti i documenti utili a dimostrare quanto autodichiarato all'atto della richiesta di accesso al [contributo in conto capitale beneficio](#).

Si evidenzia che per il Beneficiario sarà sempre possibile delegare mediante apposita autorizzazione, rilasciata secondo le modalità previste per poter operare nell'Area clienti del portale GSE e debitamente registrata c/o lo stesso portale, ad un soggetto terzo (coincidente, ad esempio, con il Realizzatore) che potrà operare per suo conto in qualità di "utente", previo svolgimento dell'operazione di associazione descritta nel manuale dell'Area Clienti, ai soli fini del caricamento dei dati e delle informazioni necessarie.

### **Processo di valutazione delle richieste da parte del GSE**

A ciascuna richiesta correttamente compilata e inviata tramite il portale viene assegnato un codice identificativo alfanumerico univoco, al quale il GSE farà riferimento per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'ammissione al contributo.

Le richieste inviate saranno valutate secondo l'ordine cronologico di invio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna area geografica.

Il GSE avvia il processo di valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti nel presente Regolamento al fine di:

- verificare il corretto caricamento dei dati nel portale;
- accertare la completezza dei documenti e dei dati utili alla valutazione della richiesta;
- verificare, sulla base di quanto dichiarato, il possesso dei requisiti del Soggetto Beneficiario e del Soggetto Realizzatore, così come definiti dal Decreto e dal presente Regolamento.

Il GSE, entro 60 giorni, comunicherà al Soggetto Beneficiario e al Soggetto Realizzatore l'esito della richiesta di accesso al [contributo in conto capitale beneficio](#).

Nel corso della valutazione il GSE potrà procedere a **una richiesta di integrazione** nei confronti del Soggetto Beneficiario, ovvero del Soggetto Realizzatore, ciascuno per le informazioni di propria competenza, qualora la documentazione inviata a corredo dell'istanza risulti incompleta e/o sia

necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal Decreto e dal presente Regolamento.

In tali casi il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare l'integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della predetta richiesta. La richiesta di integrazione sospende il termine di 60 giorni per la comunicazione dell'esito da parte del GSE, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni.

In caso di mancato possesso dei requisiti o del Soggetto Beneficiario o del Soggetto Realizzatore, l'istanza non sarà accolta.

È facoltà del Soggetto Beneficiario ripresentare l'istanza una volta maturati i requisiti richiesti.

Si evidenzia che, laddove sia stato già avviato l'iter di connessione alla rete dell'impianto e sia stato selezionato un Utente del Dispacciamento diverso dal GSE, l'istruttoria della richiesta di accesso al **contributo in conto capitale beneficiario** verrà sospesa, dandone apposita comunicazione al Soggetto Beneficiario e al Soggetto Realizzatore. Per il completamento dell'istruttoria e l'ottenimento del provvedimento di accesso al **contributo in conto capitale beneficiario**, il Soggetto Beneficiario dovrà provvedere alla rettifica del dato, comunque prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, interfacciandosi con il Gestore di Rete e/o Terna S.p.A. Il GSE potrà respingere la richiesta qualora il dato non venga allineato.

### 3.2. Variazione del Soggetto Realizzatore

La variazione del Soggetto Realizzatore ai fini della concessione del contributo in conto capitale sarà ammessa esclusivamente:

- prima dell'invio al Gestore di Rete della Parte I del Modello Unico (in caso di "iter semplificato di connessione degli impianti");
- prima dell'invio della richiesta di preventivo di connessione al Gestore di Rete (in caso di "iter ordinario di connessione degli impianti").

La variazione del Soggetto Realizzatore non può in nessun caso comportare proroghe dei termini previsti dal presente Regolamento, ivi incluso il termine ultimo per l'entrata in esercizio dell'impianto.

Per effettuare la variazione del Soggetto Realizzatore, il Soggetto Beneficiario dovrà presentare richiesta tramite il portale informatico inserendo, con riferimento all'istanza di accesso al beneficio già presentata, i dati del nuovo Soggetto Realizzatore; in caso di Realizzatore non ancora accreditato, il GSE procederà a valutare la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 2.3 e la completezza della documentazione richiesta per l'accredimento.

L'esito della valutazione della richiesta di variazione sarà comunicato al Soggetto Beneficiario, al nuovo e al vecchio Soggetto Realizzatore.

Eventuali richieste di variazione del Soggetto Realizzatore presentate successivamente all'invio al Gestore di Rete della parte I del Modello Unico o della richiesta di preventivo di connessione in caso di iter ordinario, qualora imputabili a causa di forza maggiore, saranno oggetto di specifica valutazione.

### 3.3. Richiesta di erogazione del contributo in conto capitale

Entro 12 mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta di accesso al **contributo in conto capitale beneficiario**, l'impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica e in esercizio.

Entro 60 giorni dell'entrata in esercizio dell'impianto per il quale viene richiesto l'accesso al **contributo in conto capitale beneficio** è possibile inviare la richiesta di erogazione dei contributi in conto capitale.

La data di entrata in esercizio dovrà essere autodichiarata dal Soggetto Realizzatore in fase di richiesta di erogazione del contributo e sarà verificata dal GSE attraverso i flussi di interoperabilità con il sistema GAUDI di Terna S.p.A.

La richiesta deve essere trasmessa per via telematica, accedendo al portale informatico del GSE, autenticandosi nell'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione, adoperando l'applicazione "REN" presente all'interno del portale e seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al servizio Fondo per il Reddito Energetico Nazionale riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione REN", accessibile anche dal menu presente all'interno dell'applicazione.

Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede a effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Soggetto Realizzatore e ulteriori informazioni, quali, in particolare, i dati dell'impianto fotovoltaico e dell'Utente del Dispacciamento, come contenuti in GAUDI.

La presentazione della richiesta presuppone la corretta registrazione su GAUDI dell'impianto fotovoltaico, della UP, dell'eventuale Sistema di Accumulo e del relativo Produttore e il conseguente rilascio del codice CENSIMP. Prima dell'invio della richiesta occorre, quindi, verificare e nel caso aggiornare i dati presenti sul sistema GAUDI tramite Terna S.p.A. e i Gestori di Rete.

Si evidenzia che l'erogazione del **contributo in conto capitale beneficio** è condizionata alla corretta associazione dell'impianto al GSE come Utente del Dispacciamento.

#### **Il Soggetto Realizzatore, in particolare, dovrà:**

- inserire le informazioni relative all'impianto fotovoltaico (codice CENSIMP, potenza installata etc.);
- inserire i dati della fattura (numero, data e valore complessivo comprensivo di IVA), come riscontrabili dalla fattura stessa che verrà allegata evidenziando separatamente eventuali costi non ammissibili come, ad esempio, l'installazione dei Sistemi di Accumulo;
- inserire il codice IBAN per l'accredito del contributo spettante;
- inserire le informazioni relative alla polizza assicurativa stipulata per l'impianto (numero polizza e agenzia assicurativa).

La dichiarazione sostitutiva andrà caricata in formato digitale sull'applicazione REN, corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Il facsimile della richiesta di erogazione sarà generato automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti e riportati all'Allegato 4.

Il Soggetto Realizzatore dovrà, inoltre, allegare la documentazione di seguito prevista.

#### **Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione**

La procedura informatica per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo concesso si perfeziona con il caricamento dei documenti utili a fornire tutti gli elementi necessari al GSE per valutarne l'ammissibilità.

A tale scopo, il Soggetto Realizzatore provvede a caricare i documenti negli appositi slot disponibili nella sezione “Documenti” del portale, in modo da poter finalizzare la procedura informatica e procedere all’invio della richiesta di erogazione del contributo.

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a inviare la seguente documentazione:

1. richiesta di erogazione del contributo presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e informativa privacy per il trattamento dati, precompilati dal portale;
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
3. fattura attestante i costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto, con evidenza dei costi strettamente ammissibili [ai fini del meccanismo REN](#) ~~valere della misura~~;
4. elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici installati.

Il Soggetto Realizzatore dovrà conservare e rendere disponibili, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all’atto della richiesta di erogazione del contributo.

Tra tali documenti è compresa la documentazione fotografica dell’impianto come realizzato, nonché la dichiarazione di conformità alla regola d’arte dell’impianto rilasciata ai sensi del DM 37/08.

### **Processo di valutazione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale**

A seguito dell’invio della richiesta di erogazione, il GSE avvia il processo di valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti nel presente Regolamento al fine di:

- verificare il corretto caricamento dei dati nel portale;
- accertare la completezza documentale utile alla valutazione della richiesta;
- esaminare la documentazione inviata, nel rispetto del quadro normativo vigente e di quanto previsto dal Decreto;
- appurare la congruenza delle informazioni fornite e dei dati dichiarati rispetto a quanto effettivamente riscontrabile dalla documentazione allegata.

Il GSE, entro 30 giorni dall’invio della richiesta, al termine delle precedenti verifiche:

- **comunica l’accoglimento della richiesta al Soggetto Realizzatore e al Soggetto Beneficiario**, con indicazione dell’importo che sarà erogato al Soggetto Realizzatore;
- potrà trasmettere, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, **una richiesta di integrazione** qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta di erogazione del contributo risulti incompleta rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento. La predetta richiesta reca specifica indicazione delle informazioni e/o dei documenti da fornire al GSE ai fini del completamento del procedimento di riconoscimento del contributo. L’integrazione dovrà pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della predetta richiesta. La richiesta di integrazione sospende il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento da parte del GSE, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni;
- potrà comunicare via e-mail tramite l’applicazione REN, ai sensi dell’art. 10-*bis* della Legge 241/90, una comunicazione recante **il preavviso di rigetto della richiesta**, con specifica indicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

L’invio delle osservazioni dovrà pervenire entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiamata comunicazione. La comunicazione di preavviso di rigetto dell’istanza sospende il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento da parte del GSE, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni.

### 3.4. Indicazioni per la redazione della fattura

La fattura deve essere emessa dal Soggetto Realizzatore e riportare gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato. In particolare, dovrà essere data specifica evidenza delle voci di costo al fine di separare quelle ammissibili da quelle non ammissibili (ad esempio, installazione di un Sistema di Accumulo).

In particolare, la fattura deve essere emessa verso il Soggetto Beneficiario e contenere i seguenti elementi:

- riportare la denominazione sociale, la Partita IVA e il c/c del Soggetto Realizzatore che emette la fattura;
- riportare il Codice Fiscale del Soggetto Beneficiario;
- riportare il codice identificativo rilasciato dall'applicazione REN e la dicitura "Fondo Nazionale per il Reddito energetico";
- riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) indicato nella lettera di esito;
- riportare la descrizione dell'intervento e dei servizi ovvero *Fornitura impianto fotovoltaico - formula "chiavi in mano", polizza multi-rischio servizio di manutenzione decennali*.

Il Soggetto Realizzatore dovrà, comunque, conservare e rendere disponibili, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all'atto della richiesta di erogazione del contributo.

### 3.5. Modalità di determinazione del contributo in conto capitale

A seguito della richiesta di erogazione del contributo, il GSE riconoscerà al Realizzatore un importo (CC) così determinato:

$$CC = \min \left[ \left( VF * \frac{Pot_{cc}}{Pot_{realizzata}} \right); I_{max}(P_{CC}) \right]$$

ove:

- CC: rappresenta il contributo in conto capitale che sarà erogato dal GSE al Soggetto Realizzatore;
- VF: rappresenta il valore economico riportato nella fattura descritta al paragrafo 3.4 relativo ai costi ammissibili descritti al paragrafo 1.3;
- $Pot_{cc}$ : rappresenta la potenza che sarà utilizzata per determinare il contributo massimo erogabile e in linea con quanto riportato nella Tabella 3 del paragrafo 2.5;
- $I_{max}(P_{CC})$ : rappresenta il massimale del contributo in conto capitale erogabile determinato, secondo quanto riportato al comma 3 dell'art. 9 del DM REN, utilizzando come Potenza nominale elettrica il valore determinato in linea con quanto riportato nella Tabella 3 del paragrafo 2.5.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

#### Esempio 10

In fase di richiesta di accesso al **contributo in conto capitale beneficiario** il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza **impegnata** in prelievo **verificata dal GSE, all'atto della richiesta**, di 6 kW. In fase di realizzazione viene installato un impianto da 4,8 kW ( $P_{realizzata}$ ) per cui è stata emessa una fattura di 9.000 euro.

La variazione tra la potenza realizzata e quella prenotata è di 300 W superiore ai 200 W, valore massimo della tolleranza. Ne consegue che l'intervento avrà accesso **all'erogazione del** al contributo

in conto capitale, ma la potenza utilizzata per il calcolo del contributo massimo sarà calcolata sulla potenza prenotata ( $Pot_{cc} = P_{prenotata}$  poichè  $P_{realizzata} > (P_{prenotata} + 0,2kW)$ ).

Il contributo in conto capitale massimo erogabile sarà calcolato come:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * P_{prenotata} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * 4,5\text{kW} = 8.750 \text{ €}$$

Il contributo in conto capitale che sarà riconosciuto al Soggetto Realizzatore sarà pari a 8.437,5 euro:

$$CC = \min \left[ \left( 9.000 \text{ €} * \frac{4,5 \text{ kW}}{4,8 \text{ kW}} \right); 8.750\text{€} \right] = \min[8.437,5 \text{ €}; 8.750\text{€}] = 8.437,5 \text{ €}$$

Essendo la potenza prenotata inferiore a quella realizzata, è necessario proporzionare il valore riportato in fattura e nell'esempio considerato tale importo risulta essere inferiore al massimo erogabile.

### Esempio 11

In fase di richiesta di accesso al contributo in conto capitale beneficio, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 3 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza impegnata in prelievo verificata dal GSE, all'atto della richiesta, di 4,5 kW. In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 3,1 kW ( $P_{realizzata}$ ) per cui è stata emessa una fattura di 8.000 euro.

La variazione tra la potenza realizzata e quella prenotata è di 100 W inferiore al valore massimo della tolleranza ammessa pari a 200 W. Ne consegue che la potenza su cui sarà calcolato il contributo in conto capitale ( $Pot_{cc}$ ) sarà la potenza realizzata ( $P_{realizzata} < (P_{prenotata} + 0,2kW)$ ).

Il contributo in conto capitale massimo erogabile sarà calcolato come:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * P_{realizzata} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * 3,1 \text{ kW} = 6.650 \text{ €}$$

Il contributo in conto capitale che sarà riconosciuto al Soggetto Realizzatore sarà pari a 6.650 euro:

$$CC = \min \left[ \left( 8.000 \text{ €} * \frac{3,1 \text{ kW}}{3,1 \text{ kW}} \right); 6.650\text{€} \right] = \min[8.000 \text{ €}; 6.650\text{€}] = 6.650 \text{ €}$$

Essendo nell'esempio riportato la potenza prenotata inferiore a quella realizzata, ma comunque entro il limite di tolleranza ammesso, il contributo in conto capitale che sarà riconosciuto sarà, quindi, determinato con riferimento alla potenza realizzata; tale contributo sarà, tuttavia, inferiore a quello oggetto di fatturazione (che è superiore al massimo erogabile).

### Esempio 12

In fase di richiesta di accesso contributo in conto capitale beneficio, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 4,5 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza impegnata in prelievo verificata dal GSE, all'atto della richiesta, di 4,5 kW. In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 3,8 kW ( $P_{realizzata}$ ) per cui è stata emessa una fattura di 7.600 euro.

L'impianto presenta una potenza realizzata minore-inferiore alla potenza prenotata. Il contributo in conto capitale massimo erogabile sarà, quindi, calcolato sul valore della potenza realizzata, essendo quest'ultima inferiore alla potenza prenotata ( $P_{prenotata} > P_{realizzata}$ ).

Il contributo massimo erogabile ( $I_{max}$ ) sarà, quindi, pari a 7.700 euro:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * P_{realizzata} = 2.000 \text{ €} + 1.500\text{€/kW} * 3,8\text{kW} = 7.700 \text{ €}$$

Il contributo in conto capitale che sarà riconosciuto al Soggetto Realizzatore sarà pari a 7.600 euro:

$$CC = \min \left[ \left( 7.600 \text{ €} * \frac{\min(4,5 \text{ kW}; 3,8 \text{ kW})}{3,8 \text{ kW}} \right); 7.700 \text{ €} \right] = \min[7.600 \text{ €}; 7.700 \text{ €}] = 7.600 \text{ €}$$

### **Esempio 13**

In fase di richiesta di accesso al **contributo in conto capitale beneficiario**, il Soggetto Beneficiario ha dichiarato che realizzerà un impianto di 3 kW ( $P_{prenotata}$ ), a fronte di una potenza **impegnata** in prelievo **verificata dal GSE, all'atto della richiesta**, di 4 kW. In fase di realizzazione, viene installato un impianto da 3,8 kW ( $P_{realizzata}$ ) per cui è stata emessa una fattura di 8.500 euro.

L'intervento è ammissibile in quanto la potenza realizzata è inferiore a quella in prelievo:

$$P_{realizzata} < P_{prelievo} = 3,8 \text{ kW} < 4 \text{ kW}$$

La variazione tra la potenza realizzata e quella prenotata è di 800 W superiore ai 200 W, valore massimo della tolleranza. Ne consegue che l'intervento avrà accesso all'erogazione del contributo in conto capitale, ma **la potenza utilizzata per il calcolo del** contributo massimo sarà calcolato sulla potenza prenotata ( $Pot_{cc} = P_{prenotata}$ ) poiché la  $P_{realizzata} > (P_{prenotata} + 0,2 \text{ kW})$ .

Il contributo in conto capitale massimo erogabile sarà calcolato come:

$$I_{max} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * P_{prenotata} = 2.000 \text{ €} + 1.500 \text{ €/kW} * 3 \text{ kW} = 6.500 \text{ €}$$

Il contributo in conto capitale che sarà riconosciuto al Soggetto Realizzatore sarà pari a 6.500 euro:

$$CC = \min \left[ \left( 8.500 \text{ €} * \frac{3 \text{ kW}}{3,8 \text{ kW}} \right); 6.500 \text{ €} \right] = \min[6.710,5 \text{ €}; 6.500 \text{ €}] = 6.500 \text{ €}$$

### **3.6. Rinuncia/annullamento della richiesta di accesso al contributo in conto capitale**

Il Soggetto Beneficiario che ha regolarmente inviato la richiesta per la quale non intende più procedere alla realizzazione del progetto o che intende rinunciare al contributo riconosciuto, ma non ancora erogato, può comunicare al GSE, mediante apposita funzionalità presente sul portale, l'annullamento della richiesta/istanza, inviata e in fase di valutazione da parte del GSE, o la rinuncia al contributo riconosciuto. Si precisa che la richiesta in oggetto dovrà essere sottoscritta dal Soggetto Beneficiario. L'invio della dichiarazione di annullamento della richiesta/istanza o di rinuncia al contributo deve essere effettuato tramite le funzionalità disponibili sull'applicazione REN.

L'applicazione REN consente all'Utente di scaricare l'apposito modulo di annullamento/rinuncia sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi del DPR 445/2000 da sottoscrivere e inviare tramite applicativo. A seguito dell'avvenuto invio della dichiarazione di rinuncia/annullamento, il GSE verifica la correttezza della dichiarazione caricata e provvede all'archiviazione digitale. Non sarà più possibile annullare la rinuncia da parte del Beneficiario e la richiesta/istanza sarà disponibile solo in modalità visualizzazione. Non sarà possibile inviare nuove richieste per il medesimo Soggetto Beneficiario, qualora non si sia prima provveduto a richiedere l'annullamento di quella già inviata.

A seguito della valutazione, il GSE comunica l'esito al Soggetto Realizzatore e al Soggetto Beneficiario.

### **3.7. Modifiche al progetto ammesso al contributo in conto capitale**

In fase di realizzazione degli interventi, è possibile apportare variazioni progettuali al progetto oggetto di preventivo, quali, ad esempio, la modifica della potenza installata, fermo restando che l'importo del contributo in conto capitale prenotato non può essere aumentato, ma eventualmente essere ricalcolato in diminuzione, per la parte variabile, in riferimento a una potenza installata inferiore a quella prenotata.

Ove sia realizzata una potenza inferiore a quella prenotata, il GSE ridetermina il contributo.

## **4. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE**

L'erogazione del contributo riconosciuto avverrà, previo espletamento delle verifiche previste, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della richiesta di erogazione del contributo in conto capitale, dettagliata al paragrafo 3.3.

L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate dal Soggetto Realizzatore al momento dell'accredito come Operatore tramite il portale GSE-Area Clienti.

## **5. IL CONTRATTO DI REDDITO ENERGETICO**

Nel presente capitolo sono indicati i rispettivi obblighi in capo al Soggetto Beneficiario e al Soggetto Realizzatore previsti dal DM REN. Nell'ambito della richiesta di accesso al beneficio di cui al paragrafo 3.1, il Soggetto Beneficiario dovrà sottoscrivere la richiesta di accesso al meccanismo all'interno della quale dovranno essere accettate le clausole contrattuali generali di cui allo "Schema Contratto" allegata al presente Regolamento.

Lo "Schema Contratto" e la DSAN contengono gli obblighi contrattuali cui il Soggetto Beneficiario dovrà attenersi durante il periodo di validità dell'accordo stipulato con il GSE. Complessivamente, i due documenti costituiscono il Contratto di Reddito Energetico tra il Beneficiario e il GSE.

Il Contratto di Reddito Energetico, stipulato tra il GSE e il Soggetto Beneficiario, ha una durata pari a 20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e, per tutta la vigenza del Contratto, il Soggetto Beneficiario cede al GSE l'energia eccedente il proprio consumo e le risorse economiche derivanti dal controvalore connesso al ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e non autoconsumata, che sono devolute al Fondo. Alla scadenza del Contratto, l'energia prodotta e immessa in rete dall'impianto resterà nella disponibilità del Soggetto Beneficiario che potrà liberamente disporre cedendola al mercato attraverso un Utente del Dispacciamento, anche diverso dal GSE; in quest'ultimo caso, pertanto, l'impianto non sarà più ricompreso nel Contratto di Dispacciamento in immissione del GSE.

### **5.1. Contratto di Reddito Energetico e modalità di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale**

Come indicato nel precedente paragrafo, il Soggetto Beneficiario sottoscrive l'accettazione delle clausole contrattuali generali di cui allo "Schema Contratto" di cui all'Allegato 2 contenenti, tra l'altro, la rinuncia all'energia elettrica prodotta dall'impianto e non autoconsumata (immessa in rete), già in fase di richiesta di accesso al beneficio, ovvero quando l'impianto ancora non risulta "in esercizio" sul portale GAUDI di Terna S.p.A. e, pertanto, non risulta connesso alla rete elettrica nazionale.

È possibile, tuttavia, che al momento di avvio dell'iter di connessione, il Gestore di Rete competente indirizzi il Soggetto Beneficiario o, se da questi delegato, il Soggetto Realizzatore alla procedura di connessione "semplificata" (c.d. "Modello Unico"). In tali casi, come previsto dal disposto normativo secondo cui *il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto e non auto-consumata dal Beneficiario, secondo quanto previsto per il regime di Ritiro Dedicato* e poiché l'impianto verrà connesso alla rete nella fase antecedente all'accoglimento definitivo della richiesta di accesso al [meccanismo REN](#), si rappresenta che sarà necessario indicare all'interno della Parte I del Modello di volersi avvalere "del regime di Ritiro Dedicato erogato dal GSE e per tale regime chiede l'applicazione del PO – Prezzo Orario".

**DICHARA**

a) che l'impianto sarà realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e che, quindi, non necessita di alcun atto di assenso comunque denominato;

b) di volersi avvalere:

del servizio di **Scambio sul Posto** erogato dal GSE (si rammenta che il Superbonus 110% non è cumulabile con SSP);

---

del regime di **Ritiro Dedicato** erogato dal GSE e per tale regime chiede l'applicazione del:

**(PO)** Prezzo Orario;

**(PMG)** Prezzo Minimo Garantito (ove applicabile);

Figura 1 - Facsimile parte I del Modello Unico

In caso di accoglimento della richiesta di accesso al [meccanismo REN](#), il Soggetto Beneficiario vedrà attivato il Contratto [di Reddito Energetico REN](#), mentre la gestione dell'energia elettrica immessa in rete avverrà a cura del GSE. Nel Contratto [di Reddito Energetico REN](#) il Soggetto Beneficiario autorizza il GSE al pagamento del contributo in conto capitale a favore del Soggetto Realizzatore. Al contrario, in caso di rigetto della richiesta di accesso al [meccanismo REN](#), la rinuncia all'energia elettrica prodotta e non autoconsumata dall'impianto viene meno e l'energia tornerà nella disponibilità del Soggetto Beneficiario:

- nei casi di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale mediante procedura semplificata (c.d. "Modello Unico"), verrà attivato, a valle del provvedimento di rigetto dell'accesso al Reddito Energetico, un contratto standard di Ritiro Dedicato in favore del Beneficiario;
- in tutti i casi di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale non effettuata tramite Modello Unico e in caso di rigetto della richiesta di accesso al [meccanismo REN](#), sarà onere del Soggetto Beneficiario richiedere il ritiro dell'energia al GSE mediante apposita istanza oppure associare l'impianto ad altro Utente del Dispacciamento.

## 5.2. Gestione dei cambi di titolarità del Soggetto Beneficiario

Nel caso di trasferimento della titolarità dell'immobile su cui è sito l'impianto, il Soggetto Beneficiario (dante causa) si impegna ad informare il subentrante (avente causa) degli obblighi in capo allo stesso in merito agli adempimenti di cui al DM REN e [ad assicurarsi](#) che quest'ultimo sia pienamente consapevole che, in tali casistiche, le Parti sono tenute a sottoscrivere e inviare al GSE la DSAN

appositamente predisposta ("COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ PER IMPIANTI AMMESSI AL MECCANISMO REDDITO ENERGETICO").

Qualora l'aveute causa non accetti di assumere gli obblighi derivanti dall'assunzione degli adempimenti di cui al DM REN, il Soggetto Beneficiario è tenuto alla restituzione di una quota parte del beneficio fruito e determinato, secondo modalità definite e rese pubbliche dal GSE, previa approvazione del Ministero, in funzione della durata residua dell'impegno assunto per il periodo complessivo di 20 anni.

## 6. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI E REGISTRI

### 6.1. Bandi per la presentazione delle richieste di accesso al contributo in conto capitale

Con riferimento all'anno 2025, il GSE aprirà la nuova procedura a sportello entro il 5 maggio pubblicando il relativo Bando almeno 7 giorni prima dall'apertura della procedura, ferma restando la preliminare registrazione del decreto di approvazione del presente Regolamento da parte degli Organi di Controllo.

Il GSE, entro il 15 aprile 2025, comunicherà al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le risorse disponibili per l'anno 2025 secondo le seguenti modalità:

- regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia: euro 76.800.000 + eventuale importo non assegnato nel Bando 2024 relativamente alle medesime regioni + eventuale importo recuperato da rinunce o dinieghi inerenti al Bando 2024 relativamente alle medesime regioni;
- altre regioni o province autonome: euro 19.200.000 + eventuale importo non assegnato nel Bando 2024 relativamente alle medesime regioni + eventuale importo recuperato da rinunce o dinieghi inerenti al bando 2024 relativamente alle medesime regioni.

Saranno tenuti in considerazione eventuali proventi derivanti dalla vendita sul mercato dell'energia immessa in rete e prodotta dagli impianti aderenti al meccanismo REN nel 2024 sulla base delle informazioni a disposizione del GSE alla stessa data.

Al fine di consentire ai Soggetti interessati di avere visibilità delle risorse disponibili, il GSE pubblica sul proprio sito web due contatori specifici per area geografica (regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; restanti regioni o province autonome), con evidenza dei fondi ancora disponibili.

Qualora, a seguito di rinunce ed esclusioni, siano nuovamente disponibili delle risorse residue, il GSE, su indicazione del MASE, potrà riaprire la procedura a sportello.

Con riferimento agli anni successivi, il presente Regolamento potrà essere aggiornato a seguito della definizione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica delle nuove modalità di funzionamento dei nuovi Bandi associati al Fondo.

~~Con riferimento all'anno 2024, il GSE aprirà la prima procedura a sportello entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.~~

~~Quindici giorni prima dell'avvio della procedura a sportello, il GSE, dandone opportuna informazione al MASE, pubblicherà sul proprio sito istituzionale il relativo Bando di partecipazione, dandone evidenza attraverso una specifica news.~~

~~La procedura a sportello rimarrà aperta fino al 31/12/2024 o, qualora antecedente e previa specifica comunicazione sul proprio sito istituzionale, fino alla data di esaurimento delle risorse disponibili per lo stesso anno 2024.~~

~~Al fine di consentire ai Soggetti interessati di avere visibilità delle risorse disponibili, il GSE pubblica sul proprio sito web due contatori specifici per area geografica (regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; restanti regioni o province autonome), con evidenza dei fondi ancora disponibili.~~

~~Qualora, a seguito di rinunce ed esclusioni, siano nuovamente disponibili nel corso dell'anno risorse pari ad almeno 5 milioni di euro, il GSE riaprirà la procedura a sportello.~~

~~In caso di esaurimento delle risorse messe nuovamente a bando, il GSE inibisce la possibilità di trasmettere nuove richieste di accesso al beneficio sull'applicazione REN, dandone evidenza attraverso una specifica comunicazione sul proprio sito istituzionale.~~

~~Con riferimento all'anno 2025, il GSE aprirà la nuova procedura a sportello entro il primo marzo pubblicando il relativo Bando almeno 15 giorni prima dall'apertura della procedura.~~

~~Il GSE, entro il 28 febbraio 2025, comunicherà al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le risorse disponibili per l'anno 2025 secondo le seguenti modalità:~~

- ~~• regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia: euro 80.000.000 + eventuale importo non assegnato nel Bando 2024 relativamente alle medesime regioni + eventuale importo recuperato da rinunce o dinieghi inerenti al Bando 2024 relativamente alle medesime regioni;~~
- ~~• altre regioni o province autonome: euro 20.000.000 + eventuale importo non assegnato nel Bando 2024 relativamente alle medesime regioni + eventuale importo recuperato da rinunce o dinieghi inerenti al bando 2024 relativamente alle medesime regioni.~~

~~Saranno tenuti in considerazione eventuali proventi derivanti dalla vendita sul mercato dell'energia immessa in rete e prodotta dagli impianti aderenti al meccanismo REN nel 2024 sulla base delle informazioni a disposizione del GSE alla stessa data.~~

~~Con riferimento agli anni successivi, il presente Regolamento sarà aggiornato a seguito della definizione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica delle nuove modalità di funzionamento dei nuovi Bandi associati al Fondo.~~

## **6.2. Registro dei Soggetti Realizzatori**

~~Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale del GSE, sarà avviata la fase di iscrizione dei Soggetti Realizzatori finalizzata alla costituzione del Registro definito al comma 2 dell'art. 8 del DM REN.~~

~~Il GSE informerà gli Operatori dell'apertura delle iscrizioni.~~

Si sottolinea che il Soggetto Realizzatore deve possedere i requisiti descritti al paragrafo 2.3 che saranno opportunamente verificati dal GSE.

Il Soggetto Realizzatore per iscriversi dovrà essersi preliminarmente registrato nell' Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>).

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al suddetto portale informatico del GSE, autenticandosi nell'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione e poi adoperando l'applicazione "Reddito Energetico Nazionale – REN ACCREDITAMENTO REALIZZATORI" presente all'interno dell'applicazione e seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di iscrizione al Registro riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione REN Accredimento Realizzatori", accessibile anche dal menu presente all'interno dell'applicazione.

In fase di caricamento della Richiesta, l'Operatore dovrà inserire nell'applicazione "Accreditamento Realizzatori REN" i dati anagrafici, specificando il possesso dei requisiti descritti al paragrafo 2.3. Inoltre, il Soggetto Realizzatore dovrà indicare:

- i recapiti di contatto (telefono, e-mail etc.) che saranno pubblicati all'interno del Registro;
- l'area geografica in cui è operativo (a livello provinciale).

Dopo aver fornito tutte le informazioni richieste, il Soggetto Realizzatore dovrà scaricare e stampare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Di Notorietà ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente dall'applicazione "Accreditamento Realizzatori REN" sulla base dei dati inseriti e, a seguito della verifica della correttezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, procedere a sottoscriverla. La dichiarazione andrà poi caricata in formato digitale sull'applicazione "Accreditamento Realizzatori REN", corredandola di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

Il facsimile della dichiarazione del possesso dei requisiti del Soggetto Realizzatore, generato automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato all'Allegato 5.

A seguito dell'invio della richiesta di iscrizione, il GSE effettuerà controlli formali di completezza e congruità sulla documentazione caricata e verificherà la sussistenza dei requisiti descritti al paragrafo 2.3.

In particolare, il GSE:

- comunicherà l'esito positivo al Soggetto Realizzatore in caso di superamento dei controlli;
- rigetterà le richieste per cui si riscontrano difformità formali, dandone comunicazione al Soggetto Realizzatore. In tale caso, il Soggetto Realizzatore potrà, comunque, sanare le difformità e ritrasmettere al GSE la richiesta di accreditamento.

Entro 30 giorni dall'invio della richiesta di accreditamento, il GSE comunicherà al Soggetto Realizzatore l'esito della valutazione.

## 7. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Nel presente paragrafo sono descritte tutte le attività svolte dal GSE relativamente alla gestione del Fondo. In particolare, si individuano due macro-tipologie di attività:

- **attività propedeutiche alla gestione del Fondo:** tali attività sono svolte a partire dal riconoscimento della richiesta di accesso fino alla presentazione della richiesta di erogazione del Fondo da parte del Soggetto Realizzatore. In particolare, a seguito dell'accettazione della richiesta di accesso, il GSE comunicherà a Terna S.p.A. l'elenco dei POD che potenzialmente aderiranno al presente [meccanismo misura](#) al fine di garantire la permanenza dell'Unità di Produzione all'interno del Contratto di Dispacciamento del GSE per 20 anni.
- **attività necessaria all'operatività:** tali attività riguardano le modalità di determinazione dei proventi relativi al ritiro dell'energia, dei proventi finanziari e dei costi di gestione del Fondo stesso.

### 7.1 Modalità di determinazione dei proventi relativi al ritiro dell'energia

Il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse derivanti dal "controvalore economico netto" (Cen) connesso alla valorizzazione, a partire dalla data di entrata in esercizio degli impianti per una durata di 20 anni, da parte del GSE, dell'energia elettrica non autoconsumata ed immessa in rete dal

Soggetto Beneficiario, [che vi ha rinunciato dalle stesse](#) in favore del GSE, secondo quanto previsto dal regime di Ritiro Dedicato disciplinato dall'Allegato A alla Deliberazione ARERA 280/2007.

Il "Cen" che alimenta il Fondo è calcolato come differenza tra il controvalore economico dell'energia elettrica non autoconsumata e immessa in rete (cd. "controvalore economico lordo") da parte del GSE e i costi afferenti:

- gli oneri di sbilanciamento riconducibili alla gestione dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti;
- il corrispettivo annuale a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo inerenti al regime di Ritiro dedicato, che non sono, quindi, posti a carico dei Soggetti Beneficiari, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del DM, determinato pari 0,7 €/kW e applicato ai soli impianti aventi potenza superiore a 3 kW.

I passaggi operativi per la determinazione e il versamento dei proventi destinati ad alimentare il Fondo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) acquisizione da parte del GSE dei flussi di misura di energia elettrica immessa in rete dagli impianti oggetto di agevolazione;
- b) calcolo del corrispettivo spettante per la quota di energia elettrica immessa in rete e valorizzata dal GSE;
- c) calcolo del corrispettivo di sbilanciamento sull'energia ritirata, determinato ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ARERA 280/2007;
- d) calcolo del corrispettivo annuale a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE, ai sensi del DM 24 dicembre 2014, in relazione agli impianti aventi potenza superiore a 3 kW;
- e) quantificazione del "controvalore economico netto" ("Cen") destinato ad alimentare il Fondo;
- f) versamento al Fondo del "controvalore economico netto".

Le somme sono versate dal GSE a valere sul conto di tesoreria dedicato alla gestione del [meccanismo REN misura](#), rispetto al quale il GSE garantisce separata evidenza contabile, nonché rendicontazione al Ministero delle movimentazioni effettuate.

Si sottolinea che le somme derivanti dalla reintegrazione del Fondo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica non verranno ripartite per area geografica.

Le somme disponibili ai fini del bando previsto per il 2025 verranno definite con la rendicontazione che il GSE fornirà. Si precisa che, a tal fine, saranno considerate le risorse stanziato dal DM per l'anno 2025 ed eventuali somme di denaro destinate al 2024 non assegnate rientrate nella disponibilità del Fondo anche a seguito di rinunce e dinieghi.

Le somme verranno ripartite per area geografica con la stessa percentuale prevista nel Decreto, fermo restando che la gestione e l'allocazione delle ulteriori risorse eventualmente conferite al Fondo mediante versamento volontario da parte di Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei, è demandata a specifici accordi che saranno stipulati tra i suddetti soggetti e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 3, del DM REN.

Nei seguenti paragrafi si riporta la descrizione di ogni singolo passaggio operativo.

### **1. Gestione dei flussi di misura**

Il GSE, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, acquisisce dal Gestore di Rete di riferimento, con cadenza mensile, le misure dell'energia immessa in rete dagli impianti ammessi al presente provvedimento.

### **2. Calcolo del corrispettivo relativo alla quota di energia ai sensi della Delibera ARERA 280/2007**

A partire dal primo giorno del mese successivo "n+1" al mese "n" di competenza del ritiro dell'energia elettrica non autoconsumata dal Soggetto Beneficiario, non appena i Gestori di Rete rendono disponibili le misure e, comunque, entro il giorno 25 del mese n+1, il GSE provvede alla determinazione del corrispettivo, valorizzando l'energia immessa in rete al prezzo zonale orario, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 280/07 (controvalore economico lordo).

Contestualmente, il GSE provvede al calcolo del corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, ai sensi del DM 24 dicembre 2014, e di eventuali importi dovuti all'applicazione di prezzi negativi registrati nelle sessioni di "Mercato del Giorno Prima" sulle piattaforme del Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. Il restante importo, al netto di eventuali oneri derivanti dallo sbilanciamento, sarà, quindi, destinato al Fondo.

### **3. Calcolo del corrispettivo di sbilanciamento ai sensi della Delibera ARERA 280/2007**

L'energia elettrica immessa dagli impianti fotovoltaici rientranti nel perimetro del Reddito Energetico sarà offerta dal GSE nelle varie sessioni del Mercato Elettrico del GME, sulla base dei migliori modelli previsionali disponibili. Il GSE provvederà a valutare gli oneri di sbilanciamento, la Quota Energia e la Quota Residua del nuovo perimetro fotovoltaico relativo al Reddito Energetico, in accordo con quanto previsto dalle Regole Tecniche del GSE *Per il trasferimento delle partite economiche relative ai Corrispettivi di Sbilanciamento, alle offerte accettate sul Mercato Infragiornaliero e ai Corrispettivi di Non Arbitraggio*<sup>1</sup>. Eventuali aggiornamenti delle Regole Tecniche potranno essere definiti periodicamente dal GSE e pubblicati sul proprio sito internet, previa approvazione da parte dell'ARERA. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b), e dell'art. 9 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 e s.m.i., il GSE, a eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati, applica al Fondo REN anche i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo le modalità previste nelle Regole Tecniche definite dal GSE, pubblicate sul proprio sito internet e approvate da parte dell'ARERA.

### **4. Rendicontazione alla CSEA**

Come descritto nel precedente paragrafo, i programmi di energia elettrica per il cluster degli impianti aderenti al REN saranno venduti all'interno del Punto di Dispacciamento Aggregato relativo alle Unità di Produzione Non Rilevanti Non programmabili ricadente nell'attuale Contratto di Dispacciamento del GSE. Si sottolinea che il GSE, disponendo di un solo punto di dispacciamento, ha associato un unico sistema di fatturazione verso il GME relativo a tutti gli impianti rientranti nel Contratto di Dispacciamento, inclusa l'energia ritirata degli impianti REN.

### **7.2 Modalità di gestione di eventuali proventi finanziari**

I proventi finanziari maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sul conto corrente dedicato al Fondo REN saranno versati annualmente entro il secondo mese successivo all'anno di riferimento.

---

<sup>1</sup> Testo pubblicato sul sito del GSE al seguente percorso: Home / Servizi / Mercati Energetici / Dispacciamento rinnovabili

### **7.3 Modalità di gestione di eventuali risorse di cui all'art. 4, comma 3**

I fondi aggiuntivi versati da parte di Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei a seguito di specifici accordi con il MASE, vengono versati sul conto corrente dedicato al Fondo REN, istituito presso il GSE, e impiegati per le finalità del Fondo.

### **7.4 Modalità di gestione dei costi sostenuti dal GSE**

Il GSE, con cadenza annuale, emette la fattura verso il MASE relativa alla copertura dei costi connessi alle attività di cui al comma 1 del Decreto REN, per un ammontare massimo pari al 2% delle risorse erogate per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7 del Decreto REN. La regolazione verrà effettuata a valere sulle risorse del Fondo a seguito di provvedimento di approvazione del Ministero.

### **7.5 Tempistiche e modalità di rendicontazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica delle attività relative alla gestione del Fondo**

Il GSE effettuerà una rendicontazione annuale, entro il 31 marzo, sulla gestione del Fondo in termini di importi utilizzati, proventi finanziari e proventi derivanti dalla vendita di energia, di risorse messe a disposizione da ciascun soggetto e relativi utilizzi, nonché dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del fondo.

## **8. VERIFICHE E CONTROLLI**

Come stabilito dalla lett. f) del comma 1 dell'art. 3 del DM REN, il GSE è tenuto a effettuare durante l'intero periodo di incentivazione verifiche e controlli sulla regolarità degli interventi realizzati e ammessi ad agevolazione, nonché a definire, anche in esito alle attività di verifica e controllo, le condizioni che danno luogo alla revoca delle agevolazioni riconosciute.

I controlli, che possono essere eseguiti sia attraverso verifiche documentali sia mediante sopralluoghi, anche senza preavviso, sono volti ad accertare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa degli interventi, nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti di ammissibilità al contributo.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
- la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato;
- la completezza e la regolarità della documentazione prevista dalle presenti Regole operative e dalla normativa applicabile;
- la sussistenza e la permanenza delle condizioni e dei servizi funzionali a garantire il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi realizzati per almeno i 10 anni successivi alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 e della Legge n. 241/1990, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti dei

soggetti interessati e in contraddittorio con il Soggetto Beneficiario e/o con soggetti da questo delegati e, se del caso, con il Soggetto Realizzatore.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata. Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile, nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Referente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/1990, si ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 90 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono in capo alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano a esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva a sua volta di segnalare alle predette amministrazioni l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di propria competenza.

Le verifiche interesseranno, su base annuale, almeno il 5% degli impianti che hanno percepito il contributo in conto capitale e potranno essere svolti anche da ulteriori Soggetti incaricati dal GSE, utilizzando, inoltre, sistemi di rilevazione aerofotogrammetrica degli immobili sui quali è stato realizzato l'intervento agevolato ai sensi del presente Regolamento.

Su base annuale, nell'ambito del numero di controlli previsti, potrà, inoltre, essere concordato con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un piano di verifiche su interventi per i quali si prevede lo svolgimento di verifiche *in situ*, da effettuarsi attraverso specifico sopralluogo.

## **9. REVOCA DEL CONTRIBUTO**

Nel caso in cui, nell'ambito delle verifiche condotte dal GSE, sia rilevata l'assenza di uno o più requisiti previsti dal DM REN, compreso il mancato rispetto delle norme sul cumulo degli incentivi,

il GSE comunica la revoca del contributo riconosciuto avviando contestualmente l'azione di recupero nei confronti del Soggetto Realizzatore.

In particolare, la revoca è disposta nei seguenti casi:

- presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, in relazione alle richieste di prenotazione ed erogazione del contributo;
- manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;
- comportamento ostantivo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

## **10. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI CON SII E INPS**

Il GSE, anche sfruttando i processi di interoperabilità già in essere, avvierà uno scambio informativo con Acquirente Unico – AU S.p.A. volto alla verifica sia delle informazioni tecniche relative al Punto di Connessione (POD) sia dei requisiti previsti nel DM inerenti al Soggetto Beneficiario e al titolare del punto di connessione.

In ottemperanza alle disposizioni normative, inoltre, sarà avviata una collaborazione con INPS volta alla verifica dei requisiti relativi al Soggetto Beneficiario (come, ad esempio, ISEE, diritto reale etc.). Si tratterà di avviare e gestire un flusso informativo che comporterà attività di ulteriore consultazione/confronto sui dati personali (ivi compresi quelli relativi alla situazione di disagio economico) comunicati nella DSU da parte del Soggetto Beneficiario.

Si precisa che il GSE si riserva la facoltà di verificare i requisiti necessari all'accesso al beneficio, anche eventualmente tramite la consultazione di ulteriori banche dati come, ad esempio, il catasto e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

## **11. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI**

I dati personali comunicati dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo descritto nel presente Regolamento (ad esempio, Soggetto Beneficiario, Soggetto Realizzatore) saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, esclusivamente per le finalità afferenti alle attività di cui al Decreto 8 agosto 2023 in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, nonché al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. (Codice Privacy).

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore e da quelle ad esse collegate, nonché degli atti di indirizzo del Garante per la protezione dei dati personali, tutti i dati oggetto del presente trattamento, raccolti dal GSE saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento medesimo e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P. IVA e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato, ai sensi dell’art. 37 del citato Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile dai soggetti beneficiari e dai soggetti realizzatori (ai fini privacy soggetti interessati) al seguente indirizzo e-mail: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) o a quello PEC [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it) per ogni necessità di chiarimento circa la gestione dei dati o per l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento.

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del già menzionato Regolamento saranno rese disponibili nell’ambito delle istanze/ricieste/dichiarazioni presentate al GSE con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento dell’informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione ai soggetti interessati se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza e la protezione dei dati.

GSE si riserva fin d’ora ogni interlocuzione con l’INPS per verificare i dati personali (ivi compresi quelli relativi alla situazione di disagio economico) comunicati nella DSU da parte del Soggetto Beneficiario, nonché ogni ulteriore interlocuzione con Terna S.p.A. e gli altri Enti coinvolti per le necessarie verifiche sugli altri dati.

## **ALLEGATI**

### **Allegato 1. SCHEMA-TIPO BANDO AVVIO FASE DI RICHIESTA DI ACCESSO**

*NOTA:* Il Decreto prevede che debbano essere redatti degli schemi-tipo dei bandi che saranno pubblicati annualmente per l'avvio della fase di richiesta di accesso.

### **Allegato 2. SCHEMA-TIPO CONTRATTO DI REDDITO ENERGETICO BENEFICIARIO**

*NOTA:* nell'allegato sarà riportato lo schema-tipo del Contratto di Reddito Energetico

### **Allegato 3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AL BENEFICIO**

### **Allegato 4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

### **Allegato 5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REALIZZATORI**

### **Allegato 6. COSTI AMMISSIBILI**

### **Allegato 7. REQUISITI DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

## **Allegato 1. Schema-tipo bando avvio fase di richiesta di accesso**

*Si riporta di seguito un modello rappresentativo dello schema di avviso pubblico che verrà pubblicato sul sito istituzionale del GSE per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni previste dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2023.*

---

### **Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni previste dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 ai sensi dell'articolo 3 del DM 8 agosto 2023**

Con il presente bando pubblico, aperto ai sensi dell'articolo 3 del DM 8 agosto 2023 (nel seguito, DM REN), il GSE rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni previste dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2023.

La presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in oggetto è disciplinata dall' art. 10 del DM REN e dal "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento", che costituiscono parte integrante del presente avviso pubblico.

#### **PERIODO DI APERTURA DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

Il codice identificativo della procedura di cui al presente Avviso Pubblico è REN\_RG\_202X\_X/  
REN\_AS\_202X\_X.

La procedura sarà aperta il giorno XX mese 202X alle ore XX:XX:00 e rimarrà aperta fino al 31/12/2024 o, qualora antecedente, fino alla data di esaurimento delle risorse disponibili per lo stesso anno 2024 e previa specifica comunicazione sul proprio sito istituzionale del GSE.

La richiesta deve essere trasmessa, a pena di esclusione, per via telematica, secondo le modalità precisate all'interno del "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento" e mediante l'applicazione informatica all'uopo predisposta dal GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), e poi adoperando l'applicazione "Reddito Energetico Nazionale – REN" presente nel portale e seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al servizio Fondo per il Reddito Energetico Nazionale riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione REN", accessibile anche dal menù presente nell'applicazione.

L'applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura, come sopra individuato.

Si rammenta che l'applicativo informatico consente al Soggetto Richiedente di verificare i dati e i documenti inseriti e, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inesatti o incompleti, di annullare - esclusivamente durante il predetto periodo di apertura - la richiesta di partecipazione già inviata, al fine di presentarne una nuova.

Alla richiesta di accesso alle agevolazioni dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione prevista nel "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento", secondo le specifiche ivi contenute. I requisiti necessari per l'accesso alle agevolazioni sono specificati agli artt.6, 7 e 8. Tali caratteristiche devono essere dichiarate in fase di partecipazione alla procedura competitiva.

Valgono le definizioni riportate al paragrafo 1.4 del "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento" e all'articolo 2 del DM REN.

## **RISORSE DEL FONDO**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del DM REN e di quanto indicato nel "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento", la procedura è aperta con un contingente economico pari a € 100.000.000,00 (cento milioni di euro), come definito all'art.1 comma 2 del DM REN, ripartiti secondo le modalità definite all'art. 4 comma 1:

- € 80.000.000,00 (ottanta milioni di euro) alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
- € 20.000.000,00 (venti milioni di euro) alle restanti regioni o province autonome.

Tali risorse sono considerate al lordo dei costi spettanti al GSE.

Al fine di consentire ai Soggetti interessati di avere visibilità delle risorse disponibili, il GSE pubblica sul proprio sito web due contatori specifici per area geografica (regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; restanti regioni o province autonome), con evidenza dei fondi ancora disponibili.

## **RECEPIMENTO DELLE ISTANZE**

Il recepimento delle istanze di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della "procedura a sportello" in relazione a ciascuna area geografica.

Lo sportello sarà chiuso all'esaurimento delle risorse economiche rese disponibili per ciascun anno. Il GSE, nel corso dell'anno "n", riaprirà lo sportello nel caso in cui, a seguito di rinunce ed esclusioni, saranno disponibili almeno 5 milioni di euro. Sul sito web del GSE sarà data evidenza dell'importo disponibile, tramite appositi contatori.

Il periodo di valutazione delle richieste pervenute è pari al massimo a 60 giorni a partire dalla data di invio al GSE.

## **TARIFFE DI RIFERIMENTO**

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9 del DM REN, i massimi importi riconoscibili sono riportati all'interno della tabella "costi ammissibili per impianti fotovoltaici" presente al medesimo articolo e nelle modalità dettagliate all'interno del "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento".

## **CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'ACCESSO AL BENEFICIO**

Il ricorrere delle seguenti circostanze comporta l'esclusione dell'intervento dalla graduatoria:

- non sussistenza e/o venir meno del possesso dei requisiti necessari per accedere al beneficio descritti al capito 2 del "Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento";
- mancata sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di partecipazione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, o la trasmissione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa né digitale);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancata trasmissione del documento di identità del sottoscrittore della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- mancata trasmissione della documentazione obbligatoria prevista dal “Fondo Nazionale Reddito Energetico – Regolamento”.

Il Soggetto Richiedente, con la sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell’assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

## **PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI**

I dati personali comunicati dai richiedenti nell’ambito della procedura di accesso al beneficio previsto dal Decreto 8 agosto 2023 saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all’espletamento della medesima procedura finora descritta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del citato Regolamento è contattabile dai soggetti interessati al seguente indirizzo e-mail: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) o a quello PEC [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it) per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento.

Il GSE, ove necessario, per le finalità connesse alla procedura del presente Avviso, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR. Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del già menzionato Regolamento saranno rese disponibili nell’ambito delle istanze presentate al GSE, con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento dell’informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza e la protezione dei dati.

## **Allegato 2. Schema-tipo Contratto di Reddito Energetico Beneficiario**

Nel seguito sono riportate le clausole che il Soggetto Beneficiario dovrà accettare in fase di richiesta di prenotazione del contributo di cui al Decreto 8 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2023, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nell'ambito della richiesta di prenotazione, il Soggetto Beneficiario dichiara di aver preso visione, e conseguentemente accetta, le condizioni contrattuali - comprendenti la parte generale e le premesse, i profili economici, gli obblighi delle parti e i profili generali contrattuali (nel seguito, anche Contratto). Si rammenta che il Contratto è formato inderogabilmente dalle condizioni contrattuali generali sotto riportate e dal Provvedimento di accoglimento riportante le condizioni particolari relative all'impianto oggetto di contrattualizzazione.

### **1 PARTE GENERALE**

#### **PREMESSE**

- 1) la delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, recante *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitività. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico”* ha stabilito l'assegnazione di 200 milioni di euro a carico delle annualità 2024 e 2025 in favore del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020, oggi Piano di Sviluppo e Coesione Ministero dello Sviluppo Economico FSC 2014-2020, per l'istituzione di un fondo, denominato Fondo Nazionale per il reddito energetico (di seguito, Fondo), da destinare all'installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili, destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico;
- 2) la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021, recante *“Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica”*, al punto 1.4, stabilisce quanto segue *“Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell'art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvederà con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero dello sviluppo economico”*;
- 3) la delibera CIPESS n. 47 del 27 dicembre 2022, recante *“Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Incremento per trasferimento di risorse”* ha approvato il trasferimento di risorse pari a 200 milioni di euro, finalizzate all'istituzione del Fondo Nazionale per il reddito energetico, dal Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;
- 4) il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 8 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2023 (di seguito, il Decreto), in attuazione della citata delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 e della delibera CIPESS n. 47 del 27 dicembre 2022, ha stabilito le modalità di accesso alla misura del Reddito Energetico (nel seguito, anche REN) nonché del funzionamento del Fondo, definendo i requisiti degli impianti da realizzare mediante

sostegno erogato con le risorse del Fondo stesso e i requisiti dei soggetti Beneficiari nonché dei soggetti Realizzatori (nel seguito, congiuntamente o disgiuntamente, anche Operatori);

- 5) il Decreto definisce soggetti Beneficiari esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro, ovvero 30.000,00 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell'ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS in relazione all'anno antecedente a quello di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
- 6) il Decreto definisce soggetti Realizzatori le imprese abilitate all'installazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del DM 37/2008, a condizione che le stesse siano in regola riguardo requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall'articolo 15 del D. lgs 28/2011;
- 7) ai sensi dell'articolo 8 del Decreto, per la realizzazione degli impianti, i Soggetti Beneficiari possono avvalersi esclusivamente dei Soggetti Realizzatori, regolarmente registrati sul portale Area Clienti del GSE, così come definiti nel Decreto stesso e inseriti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto, nel registro pubblico dei Soggetti realizzatori, pubblicato dal GSE sul proprio sito internet istituzionale. La scelta di rendere visibili i propri dati al pubblico nell'ambito del prefetto registro è riservata a ciascun Soggetto realizzatore;
- 8) il Fondo ha lo scopo di sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, aventi i requisiti di cui all'articolo 7 del Decreto, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale;
- 9) ai sensi dell'articolo 10 del Decreto, ai fini del riconoscimento dei contributi è prevista una procedura "a sportello", in ossequio alla quale le richieste di accesso ai benefici vengono vagliate in ordine cronologico, in relazione a ciascuna area geografica di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto, e in funzione della disponibilità residua del Fondo; in esito a tale procedura, in caso di ammissione, è previsto che venga riconosciuto direttamente al soggetto Realizzatore un contributo in conto capitale per le spese sostenute, tenuto conto dei costi ammissibili indicati nel Decreto;
- 10) il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una durata di venti anni, da parte del GSE, dell'energia elettrica non auto-consumata dal Beneficiario, pertanto, l'energia elettrica prodotta dall'impianto oggetto del Contratto è destinata al Beneficiario per la sola parte di energia auto-consumata, mentre il controvalore monetario connesso al ritiro dell'energia elettrica eccedente il fabbisogno elettrico dell'unità immobiliare è destinato al Fondo, fino al ventesimo anno dalla stipula del Contratto. In fase di richiesta di prenotazione il soggetto Beneficiario rinuncia espressamente, in caso di ammissione al Reddito Energetico, all'energia elettrica prodotta e non auto-consumata in quanto la stessa verrà interamente devoluta al Fondo;
- 11) l'erogazione del contributo in conto capitale in favore del Soggetto Realizzatore è condizionata all'emanazione del provvedimento definitivo di accoglimento della richiesta di accesso al Reddito Energetico successiva all'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico contrattualizzato;

- 12) ai sensi dell'articolo 9 del Decreto, le agevolazioni previste non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi pubblici, comunque denominati.
- 13) il Soggetto Realizzatore, ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale in proprio favore, è tenuto a comunicare al GSE la data di entrata in esercizio come risultante sul sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione, istituito con Deliberazione di ARERA ARG/elt 124/10 e gestito da Terna S.p.A. (nel seguito, anche GAUDI), entro 60 giorni dall'entrata in esercizio stessa. La mancata comunicazione entro il termine di 60 giorni comporta la decadenza del diritto al riconoscimento del contributo nonché dell'accoglimento della richiesta di prenotazione.
- 14) Non verranno posti a carico dei Beneficiari gli oneri previsti all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'articolo 1 del decreto ministeriale 24 dicembre 2014, in considerazione della natura della misura e della cessione gratuita dei contributi spettanti da parte del soggetto Beneficiario al GSE.
- 15) Il GSE ha predisposto un apposito portale informatico denominato portale "REN – Reddito Energetico" per lo scambio di informazioni con gli Operatori e la notifica dei relativi provvedimenti al fine di determinare una gestione operativa del Contratto.
- 16) Al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del Contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet ([www.gse.it](http://www.gse.it)) il Regolamento Operativo del Fondo (di seguito, Regolamento).
- 17) Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui alle Deliberazioni richiamate nel Contratto e loro ss.mm.ii., ai Decreti richiamati alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell'energia elettrica, all'altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile.
- 18) La richiesta di prenotazione, la comunicazione di entrata in esercizio, le condizioni contrattuali generali nonché il Provvedimento di esito, costituiscono parte integrante del Contratto.
- 19) Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

## **OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Contratto ha per oggetto la regolazione delle condizioni tecnico-economiche necessarie all'ammissione del Soggetto Beneficiario alla misura del Reddito Energetico (REN) e all'erogazione, da parte del GSE, per conto del Fondo, dei benefici previsti dal Decreto al fine di sostenere l'auto-consumo di energia prodotta da impianti solari fotovoltaici.

## **DECORRENZA E DURATA**

- 1) La decorrenza del Contratto, riportata nel Provvedimento di accoglimento, è pari alla data di entrata in esercizio dell'impianto così come risultante dalla piattaforma GAUDI di Terna S.p.A..

- 2) Il Contratto ha una durata pari a 20 anni. Al termine del periodo validità del contratto, l'energia prodotta e immessa in rete dall'impianto tornerà nella disponibilità del Soggetto Beneficiario che la potrà cedere al mercato attraverso un Utente del Dispacciamento anche diverso dal GSE.

## **2 PROFILI ECONOMICI**

### **MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA**

Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica sono adottate dall'ARERA. Ai fini del monitoraggio del corretto funzionamento dell'impianto, il GSE utilizza le misure rese disponibili dal responsabile della misura, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza nonché i dati relativi al prelievo dell'energia così come riportati sul Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico SpA.

### **CORRISPETTIVI**

- 1) In caso di ammissione al meccanismo previsto dal DM REN, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, l'energia prodotta dall'impianto e non auto-consumata è ceduta, per una durata di 20 anni e secondo le modalità indicate nel Regolamento, dal soggetto Beneficiario al GSE che destina il controvalore economico connesso al ritiro di tale energia al Fondo; per tutta la durata del Contratto, pertanto, non verranno erogati in favore del Beneficiario importi a titolo di remunerazione dell'eventuale quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto.
- 2) Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto, non sono posti a carico del soggetto beneficiario gli oneri di cui all'articolo 25, comma 1, del DL 91/2014 e all'articolo 1 del DM 24 dicembre 2014 in virtù della natura della misura e della cessione gratuita dei contributi derivanti dal ritiro dell'energia da parte del Soggetto Beneficiario al GSE.

## **3 OBBLIGHI**

### **RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE**

- 1) Il GSE gestisce e promuove il meccanismo REN mediante il riconoscimento in favore del Soggetto Realizzatore del contributo in conto capitale, la cui erogazione è regolata dalla normativa richiamata in premessa.

Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del funzionamento dell'impianto nonché del processo di assegnazione dei contributi, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o dell'annullamento degli stessi nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione delle risorse del Fondo mediante il Regolamento reso disponibile sul proprio sito istituzionale ([www.gse.it](http://www.gse.it)).

Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il Beneficiario e soggetti terzi, e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per

eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti. Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dal Soggetto Beneficiario;
- dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi;
- ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE.

## **OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO**

- 1) Il Soggetto Beneficiario è tenuto a registrarsi sul portale informatico Area Clienti e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del Contratto.

Le credenziali di accesso al portale informatico Area Clienti, applicativo "REN - Reddito Energetico" predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. Il Soggetto Beneficiario e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

Il Soggetto Beneficiario è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto inoltre a:

- trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione alla richiesta di prenotazione/accesso al meccanismo REN;
- permettere l'accesso al Realizzatore presso il sito dell'Impianto al fine di consentire l'espletamento degli interventi di gestione e manutenzione previsti nel Regolamento;
- non danneggiare, smontare, spostare, dismettere volontariamente l'impianto per tutta la durata del Contratto;
- comunicare al GSE eventuali variazioni delle informazioni dichiarate in fase di prenotazione effettuate prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, con particolare riferimento al codice POD indicato;
- comunicare eventuali inadempimenti del Soggetto realizzatore, nonché la modifica dello stesso secondo quanto riportato nel Regolamento;
- comunicare tempestivamente al GSE, tramite l'apposita funzionalità presente sul portale informatico, la variazione di titolarità dell'impianto;
- non conferire mandato ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutto il periodo di durata del Contratto;
- figurare sulla piattaforma GAUDI di Terna quale Produttore dell'Impianto.

- 2) Con riferimento all'impianto oggetto del presente Contratto, il Soggetto Beneficiario, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI' di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, nel caso di eventuali variazioni.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

Il Soggetto Beneficiario deve consentire al GSE, ove previsto dalla regolazione vigente, l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ovvero consentire l'accesso all'impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.

Ove previsto dalla regolazione vigente, il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il Portale informatico.

## **VERIFICHE, CONTROLLI E SOPRALLUOGHI**

- 1) Il GSE, ai sensi del Decreto, può effettuare attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è stato realizzato l'impianto oggetto del presente Contratto.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico rispetto al fabbisogno elettrico dell'unità immobiliare del Soggetto Beneficiario;
- la regolarità degli interventi realizzati, anche con riferimento alle disposizioni di legge in materia di accertamento della regolarità contributiva;
- le caratteristiche dei componenti di impianto;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
- la conformità al quadro normativo-regolamentare di riferimento;
- la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'impianto.

I controlli possono avere a oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e, ove presenti, i sistemi di misurazione. Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Beneficiario potrà avvalersi e/o farsi rappresentare dal Soggetto Realizzatore.

Il Soggetto Beneficiario con l'ausilio del Soggetto Realizzatore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Il GSE, qualora

necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.

- 2) È fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione al beneficio, con riserva di ripetizione di quanto già erogato, qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse.

## **4 PROFILI CONTRATTUALI**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 1) Il Contratto è risolto:

- qualora il Soggetto Beneficiario incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia come previsto dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
- nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio di cui al Decreto REN;
- qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo;
- ove previsto, nel caso d'ingiustificato rifiuto a consentire di effettuare le verifiche e i controlli di competenza;

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il Contratto:

- nel caso d'inadempienza degli obblighi previsti dal Contratto;
- qualora si verificano variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo REN;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al beneficio di cui al Contratto;
- nel caso si accerti che i lavori afferenti alla realizzazione dell'Impianto non siano effettivamente conclusi alla data di entrata in esercizio dell'Impianto così come dichiarata dal Realizzatore;

### **SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto:

- nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nel paragrafo *Obblighi del Soggetto Beneficiario*;
- nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;
- nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
- nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati;
- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte del Soggetto Beneficiario, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma del D. lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

## **RECESSO DAL CONTRATTO**

- 1) Fermo restando quanto indicato nel precedente articolo "*Obblighi del Soggetto Beneficiario*", in ossequio al disposto dell'articolo 5, comma 2, del Decreto, il Contratto ha una durata pari a 20 anni. L'eventuale richiesta di recesso dal Contratto prima del termine, non determinata da cause di forza maggiore, comporta la restituzione da parte del Soggetto Beneficiario degli incentivi netti riconosciuti ai sensi del Contratto maggiorati degli interessi decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale e calcolati ai sensi di legge.
- 2) La risoluzione del contratto conseguente alla richiesta di recesso comporta che l'energia prodotta e immessa in rete dall'impianto torni nella disponibilità dal Soggetto Beneficiario ed è condizionata alla verifica, da parte del GSE, dell'avvenuta restituzione degli incentivi di cui al precedente punto 1).

## **ACCORDI MODIFICATIVI**

Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente il Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento.

## **COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nel Regolamento pubblicato sul sito GSE ([www.gse.it](http://www.gse.it)).

## **PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il Contratto si perfeziona al momento della comunicazione al Soggetto Beneficiario, da parte del GSE, dell'attivazione del Contratto attraverso il Provvedimento di accoglimento.

## **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione delle Condizioni e/o all'esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **Informativa sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

---

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informare La sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali e di quelli indicati nella presente dichiarazione, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)**

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001. Per ogni questione attinente alla protezione dei dati GSE si avvale del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) o all'indirizzo pec: [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it).

### **2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Si informa che i dati conferiti a GSE costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti nell'ambito del Decreto 8 agosto 2023 e di quanto nello stesso specificamente previsto, nonché per la corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza e ogni altra finalità strettamente connessa all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nel Decreto 8 agosto 2023.

### **3. DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO**

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati personali e anagrafici, di residenza, di contatto ed amministrativi dei soggetti interessati (ivi compresi quelli legali rappresentanti in caso di persone giuridiche. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che è dovere del soggetto interessato garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione al GSE affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

### **4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI DATI**

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Nell'ambito delle finalità istituzionali perseguite dal GSE, per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti, i dati possono essere comunicati per finalità di interesse pubblico/generale ai seguenti soggetti elencati a titolo esemplificativo Ministeri, Società del gruppo GSE, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, se del caso, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del servizio richiesto.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra Ue.

#### 5. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai soggetti interessati, nell'ambito della presente iniziativa, si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) o PEC [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it), purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

#### 6. INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

---

**Richiesta di accesso al contributo in conto capitale previsto dal Fondo nazionale  
reddito energetico**

*Il presente atto, corredato dalla copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviato al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. servendosi dell'apposita applicazione informatica, secondo le indicazioni riportate nel Regolamento del Fondo Nazionale reddito energetico (nel seguito, Regolamento) pubblicato sul sito internet del GSE secondo quanto previsto dal Decreto 08/08/2023 - Fondo nazionale reddito energetico, del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (nel seguito, DM REN).*

Il/la sottoscritto/a [Nome e Cognome] nato/a a [Comune di nascita (Provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], Comune di [inserire il Comune di residenza (Provincia) - Regione], CAP [inserire il CAP di residenza], Codice Fiscale [inserire il codice fiscale], in qualità di **Soggetto Beneficiario**

**RICHIEDE**

l'accesso al contributo previsto dall'articolo 9 del DM REN, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a [ ] kW, che sarà installato in [ ], n° [ ], CAP [ ], Comune [ ] (Provincia), e collegato al punto di connessione alla rete elettrica identificato dal codice POD [ ] (nel seguito, anche solo codice POD) che alimenta le utenze dell'unità immobiliare identificata catastalmente al foglio [ ], particella [ ], subalterno [ ] del Comune di [ ] (Provincia) e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri dichiarano quanto segue.

**ACCETTA**

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le Condizioni Generali del contratto di Reddito Energetico riportate nel Regolamento disponibile sul sito GSE (Allegato 2)

Firma del Soggetto Beneficiario

.....

**Dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/00 rese dal Soggetto Beneficiario e dal Soggetto Realizzatore**

**Il Soggetto Beneficiario**

**DICHIARA**

- di appartenere a un nucleo familiare [con quattro o più figli a carico] in condizione di disagio economico, come definito all'articolo 6 comma 1 del DM REN, ossia avente un ISEE inferiore a [15.000 euro/30.000 euro] come risultante dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per la richiesta di certificazione ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS;
- di essere titolare di un diritto reale in relazione alla copertura e/o superficie dell'edificio o dell'unità immobiliare e/o relativa pertinenza, ovvero in relazione all'area o spazio pertinenziale dove sarà realizzato l'impianto fotovoltaico per cui si richiede l'accesso al contributo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del DM REN, e in particolare del diritto di [tipologia di diritto reale] in relazione all'unità immobiliare identificata al foglio [\_\_\_\_], particella[ \_\_\_\_], subalterno [\_\_\_\_], del Comune di [\_\_\_\_](Provincia)];
- che l'utenza di consumo a cui verrà connesso l'impianto fotovoltaico per il quale si sta richiedendo il contributo è alimentata dal punto di connessione identificato dal codice POD [\_\_\_\_], attualmente attivo e nella propria titolarità / nella titolarità di [inserire nome e cognome del titolare del POD. C.F. titolare della fornitura] appartenente allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE del sottoscritto;
- di aver ricevuto apposito mandato da parte del titolare della fornitura di energia elettrica - ove soggetto diverso dal Beneficiario - per gestire le interlocuzioni con il GSE in merito al meccanismo di cui al DM REN, anche con riguardo alle autorizzazioni concesse al GSE in merito alla visualizzazione e utilizzo dei dati identificativi della fornitura nonché del consumo dell'energia elettrica;
- che l'utenza di consumo alimentata dal punto di connessione identificato dal suddetto codice POD è asservita all'unità immobiliare di residenza anagrafica del nucleo familiare a cui appartiene il sottoscritto, e che tale unità immobiliare risulta accatastata nel gruppo A e in particolare nella categoria catastale [inserire categoria catastale] e, pertanto, come previsto ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del DM REN, non rientra in nessuna delle seguenti categorie catastali: A1, A8, A9 e A10;

- 
- che la potenza disponibile in prelievo per la fornitura del punto di connessione identificato dal codice POD è pari a [ ] kW e pertanto, come previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c) del DM REN, risulta maggiore o uguale alla potenza nominale dell'impianto fotovoltaico per il quale si sta richiedendo l'accesso al contributo;
  - che l'impianto fotovoltaico per il quale si richiede l'accesso al contributo di cui alla presente richiesta non verrà realizzato in osservanza dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, previsto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 199/2021;
  - di non aver ricevuto altri contributi/incentivi pubblici comunque denominati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico per il quale si richiede l'accesso al contributo di cui alla presente richiesta;
  - di autorizzare il GSE allo storno del contributo in conto capitale previsto, ai sensi del DM REN in proprio favore, direttamente nei confronti del Soggetto Realizzatore, come previsto dall'articolo 9, comma 3, del Decreto stesso;
  - di rinunciare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DM REN, in caso di esito positivo della presente istanza, a eventuali proventi connessi alla cessione in rete dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e non auto-consumata per venti anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
  - di non richiedere l'associazione dell'impianto ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE per tutta la durata del contratto e, a tal fine, conferisce mandato al GSE affinché lo stesso possa interfacciarsi con Terna al fine di monitorare e assicurare la permanenza dell'impianto all'interno del proprio Contratto di Dispacciamento;
  - di autorizzare il GSE ad acquisire i dati di immissione dell'impianto dai gestori di rete;
  - di autorizzare Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del DM REN, a trasmettere e rendere disponibili i dati della fornitura di energia elettrica direttamente al GSE tramite il Sistema Informativo Integrato;
  - di autorizzare il GSE ad acquisire i dati e le informazioni relative all'ISEE tramite il Sistema Informativo ISEE gestito dall'INPS;
  - di impegnarsi a conservare per tutta la durata del contratto REN e rendere disponibili, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, tutti i documenti utili a dimostrare quanto auto-dichiarato nell'ambito della presente richiesta;

- di impegnarsi a comunicare al GSE eventuali variazioni che possano intervenire prima dell'entrata in esercizio dell'impianto e dichiarate mediante la presente istanza, con particolare riferimento al codice POD indicato;
- di impegnarsi, in caso di trasferimento della titolarità dell'immobile su cui è sito l'impianto, ad informare l'acquirente degli obblighi in capo allo stesso in merito agli adempimenti di cui al DM REN e di essere consapevole che, in tali casistiche, le Parti (dante causae avente causa) sono tenute a sottoscrivere e inviare al GSE la DSAN appositamente predisposta dal GSE stesso per la gestione di tali casistiche;
- di essere consapevole che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per le finalità previste dal Decreto 8 agosto 2023 e per quelle connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati ivi riportati, in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e al d. lgs. n. 196 del 2003, secondo le modalità riportate nell'informativa redatta ai sensi agli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento in calce riportata, che dovrà essere interamente letta e accettata;
- di essere pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalla sottoscrizione della presente dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

## **Il Soggetto Realizzatore**

*[nel caso di ditta individuale SENZA procuratore,]*

Il/la sottoscritto/a [Nome e Cognome] nato/a a [Comune di nascita (provincia)], il [data di nascita], residente in [indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], Comune di [comune di residenza (provincia)], CAP [CAP di residenza], titolare della ditta [nome della ditta] Codice Fiscale [codice fiscale], P. IVA [Partita IVA], con sede in [indirizzo della sede della ditta], Comune di [Comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [CAP della sede legale della ditta], in qualità di Soggetto Realizzatore per il quale potrà essere richiesto l'accesso al contributo previsto dall'articolo 9 del DM REN,

*[nel caso di ditta individuale CON procuratore,]*

Il/la sottoscritto/a [Nome e Cognome] nato/a a [Comune di nascita (provincia)], il [data di nascita], procuratore della ditta [nome della ditta], Codice Fiscale [codice fiscale], P. IVA [Partita IVA], con sede in [indirizzo della sede della ditta], Comune di [Comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [CAP della sede legale della ditta], in qualità di Soggetto Realizzatore per il quale potrà essere richiesto l'accesso al contributo previsto dall'articolo 9 del DM REN,

[*nel caso di persona giuridica,*]

Il/la sottoscritto/a [Nome e Cognome] nato/a a [Comune di nascita (provincia)], il [data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della ragione sociale azienda], Codice Fiscale [codice fiscale], P. IVA [Partita IVA], con sede in [Indirizzo della società], Comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [CAP sede legale della società], in qualità di Soggetto Realizzatore,

### **DICHIARA**

- di essere stato individuato quale Soggetto realizzatore da parte di [nome e cognome del Soggetto Beneficiario] per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di progetto pari a \_\_\_\_\_ kW (nel seguito, impianto fotovoltaico), che sarà installato in \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Comune \_\_\_\_\_ (Provincia), e collegato al punto di connessione alla rete elettrica identificato dal codice POD \_\_\_\_\_ che alimenta le utenze dell'unità immobiliare identificata catastalmente al foglio \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_, subalterno \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ (Provincia);
- che il numero REA (Repertorio Economico e Amministrativo) assegnato al Soggetto realizzatore è [\_\_\_\_\_];
- di [volersi/non volersi] iscrivere al Registro dei Realizzatori istituito e gestito dal GSE ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del DM REN;
- di aver verificato e, pertanto, confermare la correttezza dei dati, inseriti in fase di richiesta, afferenti al territorio nel quale esercita l'attività di installazione di impianti fotovoltaici;
- di impegnarsi a comunicare tramite l'apposita funzionalità presente sul portale informatico eventuali modifiche in merito al territorio di competenza nel quale viene esercitata l'attività di installazione di impianti fotovoltaici oppure in merito alla volontà di rendere pubblici i propri dati all'interno del Registro dei Realizzatori pubblicato sul sito istituzionale del GSE;
- di essere consapevole che è possibile modificare in ogni momento la propria scelta in merito alla visibilità dei dati utili per essere individuato/a come Soggetto Realizzatore e, a tal fine, autorizza il GSE a pubblicare e aggiornare sul proprio sito internet istituzionale anche le eventuali modifiche che verranno indicate dal Soggetto Realizzatore;
- di impegnarsi a tenere aggiornati i propri dati all'interno del portale Area Clienti del GSE nonché sul Registro dei Soggetti Realizzatori;
- di essere abilitato all'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del DM 37/2008 e in regola riguardo ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti rinnovabili, come disciplinato dall'articolo 15 del D.lgs. 28/2011;

- di aver effettuato un sopralluogo presso il sito di installazione dell'impianto fotovoltaico al fine di verificare che la superficie e/o la copertura su cui verrà installato l'impianto fotovoltaico sia idonea all'installazione dell'impianto e non orientata verso nord, nord-est o nord-ovest, e che non vi siano ostacoli rilevanti che possano causare un ombreggiamento significativo dell'impianto, come definito nel Regolamento;
- di aver accertato che l'impianto fotovoltaico non verrà realizzato ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all'articolo 26, del D.lgs. 199/2021, come previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del DM REN;
- di aver accertato che l'intervento sarà realizzato su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari, e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale ai sensi dell'art. 7 comma 3, lett. a);
- di aver accertato che l'intervento sarà realizzato sull'immobile, di residenza del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, appartenente alle categorie catastali previste dall'art. 7, comma 2 del Decreto (con ciò derivandone l'esclusione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10).
- che l'impianto fotovoltaico sarà di nuova costruzione e realizzato con componenti nuovi, aventi i requisiti definiti nel Regolamento;
- di non aver ancora avviato i lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- di aver informato il Soggetto Beneficiario che il contributo in conto capitale verrà erogato dal GSE direttamente in proprio favore, a ristoro delle spese anticipate e delle attività svolte ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del DM REN;
- di essere consapevole che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per le finalità previste dal Decreto 8 agosto 2023 e per quelle connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati ivi riportati, in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e al d. lgs. n. 196 del 2003, secondo le modalità riportate nell'informativa redatta ai sensi agli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento in calce riportata, che dovrà essere interamente letta e accettata.
- di impegnarsi a terminare i lavori relativi all'intervento oggetto della presente istanza entro 12 mesi dalla data di comunicazione da parte del GSE dell'esito positivo della richiesta di prenotazione del contributo.

Inoltre, congiuntamente **il Soggetto Beneficiario e il Soggetto Realizzatore**

**DICHIARANO**

- 
- di aver stipulato un contratto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo nel quale è esplicitamente previsto, tra le altre obbligazioni:
    - 1) l'impegno del Soggetto Realizzatore e del Soggetto Beneficiario a porre in essere, ciascuno per quanto di propria competenza, tutte le azioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'impianto per tutta la durata del contratto;

- 2) l'impegno del Soggetto Realizzatore a effettuare un numero minimo di tre interventi di manutenzione ordinaria programmata nei primi dieci anni di vita dell'impianto al terzo, sesto e nono anno dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, oltre a garantire gli eventuali interventi di manutenzione all'occorrenza.

Il Soggetto Realizzatore dovrà redigere, e consegnare in originale al Soggetto Beneficiario, che lo firma per accettazione, un'attestazione di avvenuto intervento che questi dovrà conservare per tutta la durata del contratto REN ed esibire al GSE in caso di attività di verifiche;

- 3) l'impegno del Soggetto Realizzatore a realizzare l'impianto fotovoltaico secondo quanto riportato nel Regolamento del GSE e a fornire i seguenti servizi aggiuntivi:
  - i) copertura assicurativa per almeno 10 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto mediante polizza multi-rischi, avente durata anche inferiore a 10 anni perché rinnovabile fino alla copertura decennale, con designazione del Soggetto Beneficiario come beneficiario della polizza;
  - ii) monitoraggio della produzione dell'impianto fotovoltaico;

- che la spesa totale preventivata comprensiva di IVA per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in assetto di autoconsumo è pari a [\_\_\_\_\_] €;
- che tra le spese preventivate non sono stati inclusi i costi di esercizio connessi al servizio di misura dell'energia prodotta svolto dal gestore di rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio, nonché la disinstallazione di tutti i componenti di impianto e le attività propedeutiche all'avvio allo smaltimento degli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 bis del D.lgs 49/2014 in materia di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico in capo ai produttori;
- di essere consapevoli che, in base alle modalità di calcolo degli importi previste dal Decreto, il contributo massimo erogabile per il meccanismo di cui al DM REN per la presente istanza è pari a [\_\_\_\_\_] €;

- di essere consapevoli che il GSE si riserva la facoltà di verificare, dopo l'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, il dimensionamento dell'impianto stesso rispetto al fabbisogno elettrico dell'unità immobiliare del Soggetto Beneficiario, la regolarità degli interventi realizzati, le caratteristiche dei componenti dell'impianto, la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi in fase di richiesta di accesso al contributo, la conformità dell'intervento al quadro normativo-regolamentare di riferimento, la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'impianto;
- di essere consapevoli che il GSE, in caso di esito negativo di una verifica effettuata, richiederà al Soggetto Realizzatore la restituzione di quanto erogato a titolo di conto capitale per l'accesso alla misura;
- di aver compreso e, conseguentemente, di accettare integralmente il contenuto del Regolamento;
- di essere consapevoli che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per finalità connesse e funzionali all'attuazione del Decreto 8 agosto 2023 al trattamento dei dati rilasciati, in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e al d. lgs. n. 196 del 2003, secondo le modalità riportate nell'informativa redatta ai sensi agli artt. 13 e 14 del medesimo, in calce riportata, che dovrà essere interamente letta e accettata secondo l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di seguito riportata, interamente letta e accettata.

*Firma del Soggetto Realizzatore*

*Firma del Soggetto Beneficiario*

.....

.....

### **Corrispondenza e dati del Soggetto Beneficiario**

Nome e Cognome: [ ]

Telefono: [ ]

Cellulare: [ ]

Indirizzo PEC: [ ]

e-mail: [ ]

### **Corrispondenza e dati del Soggetto Realizzatore**

Nome ditta: [ ]

Nome e Cognome (titolare ditta/legale rappresentante/procuratore): [\_\_\_\_\_]

Telefono: [\_\_\_\_\_]

Cellulare: [\_\_\_\_\_]

Indirizzo PEC: [\_\_\_\_\_]

[gg/mm/aaa]

**Informativa sulla protezione dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del  
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarVi sulle modalità del trattamento dei dati personali e di quelli indicati nella presente dichiarazione, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società per l'attuazione della misura di cui al Decreto 8 agosto 2023.

**1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001. Per ogni questione attinente alla protezione dei dati il GSE si avvale del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) o all'indirizzo pec: [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it).

**2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Si informa che i dati conferiti a GSE costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi richiesti ed offerti nell'ambito del Decreto 8 agosto 2023 e di quanto nello stesso specificamente previsto, nonché per la corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza e ogni altra finalità strettamente connessa all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nel Decreto 8 agosto 2023.

**3. DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO**

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati personali e anagrafici, di residenza, di contatto ed amministrativi dei soggetti interessati (ivi compresi quelli dei legali rappresentanti in caso di persone giuridiche). Saranno altresì trattati i dati tecnici dell'impianto, i dati personali risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata dal soggetto beneficiario nonché i dati di cui alla banca dati ISEE presente sui sistemi INPS e di quelli di cui al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico S.p.A.. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che è dovere dei soggetti interessati garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione al GSE affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

**4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO E GESTIONE DEI DATI**

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale autorizzato del GSE e/o da soggetti terzi, se del caso, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio ai sensi dell'art. 28 GDPR.

#### 5. COMUNICAZIONE DEI DATI

Nell'ambito delle finalità istituzionali perseguite dal GSE, per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti, i dati possono essere comunicati e scambiati per finalità di interesse pubblico/generale o anche solo per finalità connesse ai seguenti soggetti elencati a titolo esemplificativo Ministeri, Società del gruppo GSE, Autorità di regolazione, INPS, DSO, TSO.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra Ue.

#### 6. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati oggetto di trattamento saranno gestiti per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e conservati per un periodo di dieci anni dalla cessazione del contratto.

I tempi di conservazione/cancellazione dei dati personali sono da intendersi al netto dei tempi di gestione dei contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgono fini di archiviazione per pubblico interesse o per finalità statistiche. Inoltre, si precisa che nel caso in cui in capo ad un unico soggetto risultino più rapporti contrattuali - benefici, il termine di cancellazione decorre dalla conclusione dell'ultimo rapporto contrattuale in ordine temporale.

#### 7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai soggetti interessati, nell'ambito della presente iniziativa, si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) o PEC [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it), purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi).

#### 8. DATA PROTECTION POLICY

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario ai soggetti interessati e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

**Allegato 4. Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativa alla Richiesta di erogazione del contributo**

*Il presente atto corredato dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviato al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. servendosi dell'apposita applicazione informatica, secondo le indicazioni riportate nelle "Regolamento del Fondo Nazionale per il Reddito Energetico" (nel seguito, Regolamento) pubblicato sul sito internet del GSE secondo quanto previsto dal Decreto 08/08/2023 - Fondo nazionale reddito energetico, del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (nel seguito, DM REN).*

*[nel caso di ditta individuale,]*

Il/la sottoscritto/a [Nome e Cognome] nato/a a [Comune di nascita (Provincia)], il [data di nascita], residente in [indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], Comune di [il Comune di residenza (Provincia)], CAP [CAP di residenza], titolare della ditta [nome della ditta], Codice Fiscale [\_\_\_\_\_], P. IVA [\_\_\_\_\_], con sede in [indirizzo della sede della ditta], Comune di [comune in cui è la sede legale della ditta (Provincia)], CAP [CAP della sede legale della ditta], in qualità di **Soggetto Realizzatore**

*[nel caso di persona giuridica,]*

Il/la sottoscritto/a [Nome e Cognome] nato/a a [Comune di nascita (Provincia)], il [data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della [ragione sociale azienda], Codice Fiscale [\_\_\_\_\_], P. IVA [\_\_\_\_\_], con sede in [indirizzo della società], Comune di [Comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [CAP della sede legale della società], in qualità di **Soggetto Realizzatore**

**RICHIEDE**

- l'erogazione di € [\_\_\_\_\_] a titolo di contributo in conto capitale ai sensi dell'articolo 9 del DM REN per l'impianto fotovoltaico realizzato per [Nome Cognome del Soggetto Beneficiario] entrato in esercizio in data gg/mm/aaaa, di potenza nominale pari a \_\_\_\_\_ kW, identificato dal codice CENSIMP IM\_XXXX, avente codice POD ITXXXXXX e ubicato in Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, Comune \_\_\_\_\_ (Provincia), a servizio dell'unità immobiliare identificata catastalmente al foglio \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_, subalterno \_\_\_\_\_ (nel seguito, anche impianto fotovoltaico)

A tal fine,

**DICHIARA**

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri**

- di essere stato individuato quale Soggetto Realizzatore da parte di [Nome Cognome del Soggetto Beneficiario] (Soggetto Beneficiario) per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico così come identificato in precedenza;
- di aver informato il Soggetto Beneficiario che sarà il contributo, come previsto dall'articolo 9, comma 3, del DM REN, verrà erogato direttamente in favore del Soggetto Realizzatore;
- di essere in possesso dell'abilitazione all'installazione degli impianti fotovoltaici prevista dall'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e in regola riguardo ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti rinnovabili, come disciplinato dall'articolo 15 del D.lgs. 28/2011;
- che l'impianto fotovoltaico non è stato realizzato ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all'articolo 26, del D.lgs. 199/2021, come previsto ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del DM REN;
- che, alla data di presentazione telematica della presente richiesta, non sono trascorsi più di 60 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico;
- che l'impianto fotovoltaico è stato realizzato in conformità alla normativa tecnica e autorizzativa in vigore;
- che l'impianto fotovoltaico è di nuova costruzione ed è stato realizzato con componenti nuovi aventi i requisiti definiti nel Regolamento;
- di aver stipulato per l'impianto fotovoltaico la polizza assicurativa multi-rischi di durata non inferiore a 10 anni n. [ ] con l'Agenzia Assicurativa [ ] avente i requisiti minimi indicati nel Regolamento;
- di allegare la fattura "chiavi in mano" n. [numero della fattura] del [data della fattura] di importo pari a [prezzo indicato in fattura] (IVA inclusa) relativa all'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- di avere informato il Soggetto Beneficiario di essere destinatario diretto, salvo buon fine, del contributo finanziario di cui al punto precedente che sarà versato sul conto corrente n. [numero del conto corrente] intestato a [SOGGETTO REALIZZATORE], presso [nome istituto di credito] e avente codice IBAN [ITXXXXXXXXXXXXXX];
- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista dal Regolamento del GSE;

### **È CONSAPEVOLE**

- che nel caso di mancato rispetto anche solo di uno dei requisiti e/o adempimenti previsti dal Regolamento, il GSE può riservarsi di richiedere Soggetto Realizzatore in solido con il Soggetto Beneficiario gli importi erogati a titolo di conto capitale ai sensi dell'articolo 9 del DM REN,

---

ovvero di escluderlo (o sospenderlo anche temporaneamente) dal registro dei Soggetti Realizzatori, in accordo a quanto previsto dal Regolamento;

- che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati propri e del mandante, secondo l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di seguito riportata, interamente letta e accettata.

**A tal fine allega:**

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- copia della procura conferita al procuratore;
- fattura/e attestante/i i costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto;
- elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici installati;
- foto dei moduli fotovoltaici installati.

**Corrispondenza e dati del Soggetto realizzatore**

Denominazione (nome della società/ditta individuale)

Nome e Cognome (titolare/legale rappresentante/procuratore)

Indirizzo PEC

Telefono

Cellulare

*Firma del Soggetto realizzatore*

.....

---

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

---

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali di natura anagrafica e di quelli indicati nella presente dichiarazione, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

**1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001. Per ogni questione attinente alla protezione dei dati GSE si avvale del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) o all'indirizzo pec: [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it).

**2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Si informa che i dati conferiti a GSE costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti per l'autoconsumo diffuso ai sensi della Delibera 727/2022/R/eel, nonché per la corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza e ogni altra finalità strettamente connessa all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

**3. DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO**

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici, di contatto ed amministrativi dei soggetti interessati (ivi compresi quelli legali rappresentanti in caso di persone giuridiche), nonché dai dati identificativi degli impianti (POD- CENSIMP- FER). Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che ciascun interessato al trattamento (soggetto beneficiario, soggetto realizzatore, legale rappresentante...) è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

**4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI DATI**

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Nell'ambito delle finalità istituzionali perseguite dal GSE, per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti, i dati possono essere comunicati per finalità di interesse pubblico/generale ai seguenti soggetti elencati a titolo esemplificativo Ministeri, Società del gruppo GSE, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, fornitori/venditori di energia elettrica.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, se del caso, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del servizio richiesto.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra Ue.

---

## 5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, assicurando il rispetto dei diritti dei soggetti interessati secondo quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e dalla normativa nazionale in materia di privacy, attraverso i canali di comunicazione del RPD sopra riportati.

---

**Allegato 5. Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativa alla Richiesta di iscrizione al Registro dei Realizzatori**

*Il presente atto corredato dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, dovrà essere inviato al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. servendosi dell'apposita applicazione informatica REN – Reddito Energetico, secondo le indicazioni riportate nelle “Regolamento per l’accesso al Fondo Nazionale per il Reddito Energetico” (nel seguito, Regolamento) pubblicato sul sito internet del GSE secondo quanto previsto dal Decreto 08/08/2023 - Fondo nazionale reddito energetico, del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica (nel seguito, anche Decreto o DM REN).*

*[nel caso di ditta individuale SENZA procuratore,]*

Il/la sottoscritto/a [Nome e Cognome] nato/a a [Comune di nascita (provincia)], il [data di nascita], residente in [indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], Comune di [comune di residenza (provincia)], CAP [CAP di residenza], titolare della ditta [nome della ditta] Codice Fiscale [codice fiscale], P. IVA [Partita IVA], con sede in [indirizzo della sede della ditta], Comune di [Comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [CAP della sede legale della ditta], in qualità di Soggetto Realizzatore per il quale potrà essere richiesto l’accesso al contributo previsto dall’articolo 9 del DM REN,

*[nel caso di ditta individuale CON procuratore,]*

Il/la sottoscritto/a [Nome e Cognome] nato/a a [Comune di nascita (provincia)], il [data di nascita], procuratore della ditta [nome della ditta], Codice Fiscale [codice fiscale], P. IVA [Partita IVA], con sede in [indirizzo della sede della ditta], Comune di [Comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [CAP della sede legale della ditta], in qualità di Soggetto Realizzatore per il quale potrà essere richiesto l’accesso al contributo previsto dall’articolo 9 del DM REN,

*[nel caso di persona giuridica,]*

Il/la sottoscritto/a [Nome e Cognome] nato/a a [Comune di nascita (provincia)], il [data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della ragione sociale azienda, Codice Fiscale [codice fiscale], P. IVA [Partita IVA], con sede in [Indirizzo della società], Comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [CAP sede legale della società], in qualità di Soggetto Realizzatore, per il quale potrà essere richiesto l’accesso al contributo previsto dall’articolo 9 del DM REN,

**DICHIARA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri

- 
- che il procuratore identificato in precedenza è in possesso, alla data di sottoscrizione della presente richiesta, di valida procura a presentare istanza di iscrizione al Registro dei Soggetti Realizzatori;
  - di essere abilitato/a all'installazione di impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del DM 37/2008;
  - di essere in regola riguardo ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti rinnovabili, come disciplinato dall'articolo 15 del D.lgs. 28/2011;
  - di [volere/non volere] rendere pubblici sul sito internet istituzionale del GSE i propri dati;
  - di aver verificato e, pertanto, confermare la correttezza dei dati, inseriti in fase di richiesta, afferenti al territorio nel quale viene esercitata l'attività di installazione di impianti fotovoltaici;
  - di impegnarsi a comunicare tramite l'apposita funzionalità presente sul portale informatico eventuali modifiche in merito al territorio di competenza nel quale viene esercitata l'attività di installazione di impianti fotovoltaici oppure in merito alla volontà di rendere pubblici i propri dati all'interno del Registro dei Realizzatori pubblicato sul sito istituzionale del GSE;
  - di essere consapevole che è possibile modificare in ogni momento la propria scelta in merito alla visibilità dei dati utili per essere individuato/a come Soggetto Realizzatore e, a tal fine, autorizza il GSE a pubblicare e aggiornare sul proprio sito internet istituzionale anche le eventuali modifiche che verranno indicate dal Soggetto Realizzatore;
  - di impegnarsi a tenere aggiornati i propri dati all'interno del portale Area Clienti del GSE nonché sul Registro dei Soggetti Realizzatori;
  - di essere consapevole che, nel caso di accesso al meccanismo di cui al DM REN, sarà tenuto, tra l'altro, a:
    - monitorare, per un periodo non inferiore a 10 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto, le relative performance ed effettuare gli interventi di gestione e manutenzione previsti nel Regolamento;
    - stipulare per l'impianto oggetto di contrattualizzazione una polizza multi-rischi che abbia una durata non inferiore a 10 anni dalla data di entrata in esercizio.
  - di essere consapevole che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per le finalità previste dal Decreto 8 agosto 2023 e per quelle connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati ivi riportati, secondo l'informativa sulla protezione dei dati di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in calce riportata, interamente letta e accettata.

**RICHIEDE**

---

l'iscrizione al Registro dei Realizzatori istituito e gestito dal GSE ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto e, a tal fine,

**ALLEGA**

- copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

**Corrispondenza e dati del Soggetto realizzatore**

Denominazione (nome della società/ditta individuale)

Indirizzo PEC

Telefono

Cellulare

e-mail

Data [\_\_\_\_\_]

*Firma del Soggetto realizzatore*

.....

---

**Informativa sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

---

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali e di quelli indicati nella presente dichiarazione, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

**1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)**

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001. Per ogni questione attinente alla protezione dei dati GSE si avvale del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) o all'indirizzo pec: [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it).

**2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Si informa che i dati conferiti a GSE costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti nell'ambito del DM REN e di quanto nello stesso specificamente previsto, nonché per la corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza e ogni altra finalità strettamente connessa all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nel Decreto 8 agosto 2023.

**3. DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO**

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati personali e anagrafici, di residenza, di contatto ed amministrativi dei soggetti interessati (ivi compresi quelli legali rappresentanti in caso di persone giuridiche. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che è dovere del soggetto interessato garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione al GSE affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

**4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI DATI**

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Nell'ambito delle finalità istituzionali perseguite dal GSE, per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti, i dati possono essere comunicati per finalità di interesse pubblico/generale ai seguenti soggetti elencati a titolo esemplificativo Ministeri, Società del gruppo GSE, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, se del caso, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del servizio richiesto.

Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra Ue.

**5. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

---

Ai soggetti interessati, nell'ambito della presente iniziativa, si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

a) chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

b) utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD con la casella di posta elettronica [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) o PEC [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it), purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

#### 6. INFORMATIVA

Il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

## **Allegato 6. COSTI AMMISSIBILI**

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. realizzazione dell'impianto (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica etc.);
2. acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per l'installazione e messa in esercizio degli stessi;
3. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
4. connessione alla rete elettrica nazionale;
5. progettazione e studi di pre-fattibilità;
6. direzioni lavori, sicurezza;
7. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto;
8. servizio di monitoraggio, almeno decennale, delle performance dell'impianto avente almeno i requisiti minimi descritti nel paragrafo 2.4.1;
9. servizio di manutenzione dell'impianto, almeno decennale, avente almeno i requisiti minimi descritti nel paragrafo 2.4.1;
10. polizza multi-rischi dell'impianto avente almeno i requisiti minimi descritti nel paragrafo 2.4.1.

Non rientrano tra i costi ammissibili quelli di esercizio connessi al servizio di misura dell'energia prodotta svolto dal Gestore di Rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio, nonché la disinstallazione di tutti i componenti di impianto e le attività propedeutiche all'avvio dello smaltimento degli stessi, fermo restando quanto previsto all'art. 24-*bis* del D.Lgs. 49/2014 in materia di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico in capo ai Produttori.

## **Allegato 7. REQUISITI DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

### **Requisiti dei componenti dell'impianto fotovoltaico**

Per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell'arte (Legge 186/1968). In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art. 2).

I moduli fotovoltaici installati rispetteranno le disposizioni CEI o, in generale, le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione, e risultano dotati della Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla Direttiva Rohs, qualora prevista.

I componenti dovranno essere di nuova costruzione (non sono ammessi componenti rigenerati).

I moduli fotovoltaici installati sugli impianti devono essere moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (di seguito "AEE") aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014.

I moduli fotovoltaici installati, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso, devono essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove, in conformità con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L'accREDITAMENTO del laboratorio e dell'organismo di certificazione deve essere rilasciato da un organismo appartenente all'EAA (European Accreditation Agreement) o che abbia stabilito con esso accordi di mutuo riconoscimento in ambito EAA o IAF (International Accreditation Forum).

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative: CEI EN 61730 (parte 1 e 2) e CEI EN 61215 (serie).

Si riportano di seguito i requisiti minimi dei componenti principali dell'impianto fotovoltaico.

**Tolleranza moduli:** rappresenta lo scostamento massimo in percentuale rispetto alla potenza nominale dichiarata del pannello. I moduli dovranno avere tolleranza solo positiva.

**Garanzia dei moduli:** è la garanzia di funzionamento e di produzione resa disponibile dal produttore del pannello fotovoltaico. La garanzia indicherà un periodo temporale (anno); nel caso in cui la garanzia di produzione e la manutenzione straordinaria garantita dal presente Regolamento siano maggiori rispetto a quelle indicate nella garanzia, il Soggetto Realizzatore è direttamente responsabile per il periodo di maggior durata. La garanzia di prodotto per i moduli deve essere al minimo pari a 10 anni.

**Garanzia di rendimento dei moduli:** perdita massima del 20% in 25 anni.

**Efficienza degli Inverter (%):** l'efficienza di conversione della corrente continua prodotta dall'impianto in corrente alternata resa disponibile per l'immissione in rete espresso come "rendimento europeo". Valore minimo ammissibile: 96%.

**Garanzia difettosità inverter:** la garanzia di prodotto per gli inverter deve essere al minimo pari a 10 anni.